



Centro Sportivo Italiano

SPORT *in* REGOLA

Regolamenti nazionali
dell'attività sportiva

NORME GENERALI **COMITATO DI VALLE CAMONICA**

Integrazioni ai regolamenti nazionali approvate dal consiglio del Comitato CSI di Valle Camonica nella seduta del 25 agosto 2026 in vigore dal 1° **SETTEMBRE 2026**

Il presente documento è da leggersi in associazione alle norme tecniche, associative e di tesseramento emesse dal CSI Nazionale e pubblicate sul sito:
www.centro sportivoitaliano.it

Le principali variazioni rispetto alla stagione sportiva 2026/2027 sono state evidenziate in giallo

Norme per l'attività sportiva

Art. 18 Le Società sportive

1. Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.
2. All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente Consiglio regionale e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 13.
3. Fatto salvo il requisito dell'affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.
4. Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.
5. Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.
6. È consentito "il passaggio" di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI" (cfr. in "Norme di tesseramento").

Art. 19 Gli atleti

1. Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 18, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.

2. Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 18.
3. Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti similari, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

Art. 23 Iscrizioni e formulazione dei calendari gare

1. Per potere partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI, le Società devono aderire alle stesse mediante l'iscrizione, la quale va effettuata entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento della manifestazione; ove prevista va contestualmente versata la quota di iscrizione. Con l'iscrizione ogni Società deve fornire al Comitato tutte le notizie utili richieste dallo stesso per lo svolgimento dell'attività.
2. I termini, le modalità ed i costi per l'iscrizione alle varie attività sportive sono fissati ogni anno dai Comitati organizzatori.
3. Al termine delle iscrizioni e prima dell'inizio dell'attività, il Comitato organizzatore (ovvero la Commissione Tecnica di disciplina) formula il calendario della manifestazione.
4. Nella formulazione del calendario il Comitato terrà conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all'atto dell'iscrizione da ciascuna Società.
5. La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, espressa da una Società e accettata dal Comitato al momento dell'iscrizione per quanto possibile va sempre rispettata e non si potrà in alcun modo, in questi casi, tenere presenti esigenze e richieste, anche legittime, presentate dalle Società ospiti in sede di iscrizione.
6. La composizione dei gironi e la formulazione del calendario gare, l'elaborazione dei criteri di ripescaggio da una categoria o serie ad un'altra, sono "atti amministrativi" del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 24 Spostamenti di gare

1. La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale.
2. La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
3. Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

Art. 39 Orario di inizio delle gare

1. Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato sul Comunicato Ufficiale. Pertanto, le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario.
2. Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.

Art. 40 Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara

1. Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.
2. L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
3. L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.

Art. 41 Tempo d'attesa

1. Il tempo d'attesa è quello previsto per ogni disciplina sportiva dai rispettivi regolamenti tecnici.

Art. 44 Tessere CSI

1. Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, va presentata all'arbitro per il relativo controllo.
2. Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara;
3. Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato CSI:
 - con la "Distinta elettronica" dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI;
 - mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente.

Art. 45 Documenti di riconoscimento

1. I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.
2. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
 - attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
 - attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.
 - mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.
3. Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici mediante l'accettazione della "Lista certificata di tesseramento" oppure delle "Distinte Giocatori" compilate on-line (cfr. "Norme sul tesseramento CSI" e successive precisazioni).
4. In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1.

Art. 46 Riconoscimento nell'attività regionale, interregionale e nazionale

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, si precisa che per l'effettuazione del riconoscimento degli atleti e dirigenti, limitatamente all'attività regionale, interregionale e nazionale, non è sufficiente la sola tessera CSI benché munita di foto o benché realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI. Gli atleti e i dirigenti, quindi, oltre alla tessera CSI dovranno sempre presentare anche un documento di identità.

Art. 47 Verifica degli elenchi e dei documenti

1. Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi. In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.
2. In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.
3. Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.

4. In caso di presentazione della “Distinta di gioco elettronica” realizzata secondo le procedure previste dal sistema di “Tesseramento On Line” CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l’obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità previsti al precedente art. 45. Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla “Distinta di gioco elettronica”, solo gli atleti e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI.
5. Ad insindacabile giudizio dell’arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto (o il documento di riconoscimento pur essendo lo stesso non più in corso di validità) non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, l’atleta o il dirigente non potrà prendere parte alla gara.

Art. 58 Assenza dell’unico arbitro designato

1. Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l’arbitro designato o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono attivarsi con tutti i mezzi a loro disposizione per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara.
2. I due dirigenti di società di cui al comma precedente, uno per ciascuna delle due squadre, provvederanno al controllo degli elenchi e dei documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti. Parimenti i due dirigenti, nei casi in cui ciò fosse necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito alla regolarità delle attrezzature e alla praticabilità del campo.
3. Se allo scadere del tempo d’attesa non sarà stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue:
 - a) le due squadre si accordano per affidare la direzione dell’incontro ad una persona di loro fiducia **maggiorenne** e tesserata al CSI;
 - b) per le categorie in cui non ricorre l’obbligo dell’accordo di cui al punto precedente, la gara verrà rinviata e la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente.
4. Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste.
5. Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani. Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che l’arbitro designato, con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore o agli elenchi che la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi.
6. La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l’accettazione automatica del direttore di gara da parte delle due società. Pertanto, l’inizio gara equivale ad assenso delle due squadre alla disputa della stessa.
7. Il verbale, il rapporto di gara e le distinte dei giocatori devono essere **trasmessi digitalmente alla segreteria del Comitato entro le ore 18 del lunedì successivo alla gara** ed i documenti originali devono essere consegnati **entro 15 giorni dalla disputa dell’incontro.**

Art. 83 Compiti degli Arbitri al termine della gara

1. Al termine della gara gli arbitri provvedono, innanzitutto, a riconsegnare ai dirigenti accompagnatori di ciascuna squadra, o in mancanza ai capitani, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento ricevuti, assieme agli elenchi, prima dell’inizio della gara.
2. Nelle gare dove è previsto gli arbitri consegnano, inoltre, la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti nel corso della gara.
3. Gli arbitri ricevono, inoltre, le osservazioni scritte se le stesse vengono compilate sul campo da una o da ambedue le squadre che hanno disputato l’incontro ed eventuali preannunci di reclamo.
4. Se richiesti, gli arbitri rilasciano ricevuta dei documenti e degli atti che vengono loro consegnati dalla Società nonché delle eventuali somme incassate.
5. Prima di lasciare l’impianto, gli arbitri si accertano che il dopo partita si svolga regolarmente e senza incidenti e, se necessario, intervengono per risolvere eventuali problemi delle due squadre.

CALCIO A SETTE

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco

1. Le norme tecniche per il calcio a 7 della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.
2. Per lo svolgimento del calcio a 7 nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco per il calcio a 11 della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
3. Le norme tecniche per il calcio a sette della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 6 Distinta dei partecipanti alla gara

1. La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 14 giocatori.
2. Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari; negli altri spazi i giocatori di riserva.
3. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano.
4. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
5. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:
 - a) i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;
 - b) il collaboratore assistente dell'arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Art. 15 Sostituzione dei giocatori

1. Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni "volanti", in numero illimitato, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara.
2. I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.
3. Il giocatore sanzionato con l'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa

Art. 17 Time-out

1. Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione della durata di 2 minuti ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra
2. Il time-out è concesso dall'arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di "possesso palla". Il time-out è accordato alla prima interruzione del gioco.
3. Il time out può essere richiesto dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, esclusivamente dal capitano della squadra.
4. L'espulsione definitiva di un calciatore durante il time out, alla ripresa del gioco, comporta l'inferiorità numerica per il prosieguo della gara per la Società sportiva cui apparteneva l'atleta espulso.

Art. 18 Espulsione temporanea

1. L'espulsione temporanea:
 - a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
 - b) è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro. Ha la durata di:
 - 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti;
 - 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti;
2. Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.
3. Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva.
4. Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente, a prescindere dal punto in cui avviene l'infrazione.

5. Se un calciatore, all'interno della propria area di rigore, commette un'infrazione contro un avversario, al quale nega un'evidente opportunità di segnare una rete e l'arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito, salvo che l'infrazione sia dovuta all'atto di trattenere, spingere, tirare. In queste citate circostanze il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente.

Nel caso in cui:

- a) il calciatore non tenti di giocare il pallone o non abbia la possibilità, nell'effettuare il contrasto, di giocare il pallone oppure
- b) l'infrazione sia tra quelle punibili con l'espulsione a prescindere dal punto del terreno di gioco in cui avviene (ad esempio, grave fallo di gioco, condotta violenta, ecc.)

In entrambe queste ultime circostanze il calciatore dovrà essere espulso.

Art. 27 Modalità per la compilazione della classifica avulsa:

1. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
 - b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
 - c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore);
 - d) differenza reti nella classifica avulsa;
 - e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
 - f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fairplay");
 - g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - h) differenza reti nell'intera manifestazione;
 - i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
 - j) sorteggio.
3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Art. 28 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi:

1. Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) media punti (punti fatti/partite disputate);
 - b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
 - c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
 - d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
 - e) sorteggio.
2. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Norme per la partecipazione all'attività CSI Calcio a 7 e Calcio a 5 degli atleti tesserati FIGC:

§1 - Norme generali

1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.
2. Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC ad atleti e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.
3. Non sussiste divieto di partecipazione all'attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all'attività CSI alle condizioni riportate nei successivi articoli.

§2 - Categorie "Ragazzi" - "Allievi" - "Juniores"

1. Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo per l'attività locale, i Comitati territoriali possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, alcune limitazioni e/o vincoli di partecipazione nei confronti degli atleti federali.

§3 - Categorie “Top Junior” e “Open”

1. Possono partecipare all'attività CSI per il:

Calcio a 7 maschile:

- i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;

Calcio a 7 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A;

Calcio a 5 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria;

Calcio a 5 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite.
- le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria;

2. Con il termine “partecipare” deve intendersi l'effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.
3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal precedente art.1 (§ 3).
4. Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3).
5. Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all'attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.
6. Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche atleti federali non “svincolati” purché gli stessi, a far data dal 1° luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate dal precedente § 3, punto 1.
7. Non sono ammessi a partecipare alle gare CSI gli atleti FIGC che, pur rientrando per età nelle categorie Top Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in federazione con Società sportive che militano in Serie o Categorie vietate (cfr. § 3, punto 1) nonostante gli stessi atleti disputino campionati giovanili FIGC.
8. Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (di cui al precedente comma 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC e quindi poi si tesseri al CSI, per determinare il livello agonistico dell'atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC.
9. Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all'attività del CSI.
10. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione irregolare.

Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio o, per alcune Categorie, quanto previsto dai Comunicati Ufficiali integrativi emanati dalla direzione Tecnica nazionale.

Eventuali integrazioni possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall'articolo 14 del “Regolamento dei Campionati Nazionali CSI” (cfr. p. 53).

PALLAVOLO E PALLAVOLO MISTA

Art. 6 Distinta dei partecipanti alla gara

1. La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo, la categoria e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere:
 - a) 12 atleti senza alcun "libero"
 - b) 12 atleti + 1 "libero" o 2 "liberi"
 - c) 11 atleti + 1 "libero" o 2 "liberi"
 - d) Per Under 12 (6x6) e Under 13 fino ad un massimo di 14 atleti senza "libero"
2. L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
3. Degli atleti va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, data di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
4. Va pure segnalato, cerchiando il numero di maglia dell'interessato prima della consegna dell'elenco all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano.
5. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
6. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:
 - a) il dirigente accompagnatore;
 - b) l'allenatore
 - c) un viceallenatore
 - d) un medico
 - e) un fisioterapista/massaggiatore

Art. 22 Modalità per la compilazione della classifica avulsa:

7. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
8. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - f) miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica)
 - g) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
 - h) quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);
 - i) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);
 - j) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - k) quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);
 - l) quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti subiti).
 - m) minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica "Fair Play");
 - n) sorteggio.

Art. 23 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi:

1. Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) media punti classifica (punti fatti/partite disputate);
 - b) media set realizzati (set vinti/partite disputate);
 - c) media differenza set (differenza set/partite disputate);
 - d) media differenza punti gioco (punti gioco/partite disputate);
 - e) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
 - f) sorteggio.

Regola 27: Categoria Mista

27.1 Partecipanti

- 27.1.1 In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete (F).
- 27.1.2 In ogni momento della gara deve essere presente in campo almeno 1 atleta (M).
- 27.1.3 Nel tagliando della formazione iniziale l'allenatore e/o il capitano devono indicare, accanto al numero, il sesso del giocatore: una lettera, scritta in carattere stampatello, "M" per l'atleta maschio e una lettera "F" per l'atleta femmina. Tale dicitura ha un valore puramente informativo e in caso di errore potrà essere corretta in qualsiasi momento.

27.1.4 Nel conteggio delle atlete femmine e degli atleti maschi va inserito anche l'eventuale LIBERO in campo che può essere o un giocatore (M) o una giocatrice (F) (Regole 27.1.1, e 27.1.2)

29.2 Posizioni

Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai trovarsi contemporaneamente sulla prima linea ("avanti"; zone 2, 3, 4 del campo).

29.3 Formazioni

Se al momento della consegna del tagliando della formazione (e mai successivamente), l'allenatore e/o il capitano si accorgono che la formazione, appena consegnata, è effettivamente o potenzialmente non corretta circa le Regole 27.1 e 27.2, anche su avvertimento dell'arbitro, possono:

- confermare la formazione appena consegnata; oppure
- riformulare l'intera formazione senza tenere conto di quella precedentemente consegnata. In questo caso il 1°arbitro sanzionerà la squadra con un ritardo di gioco.

29.4 Altezza Rete

L'altezza rete per la Categoria Open Mista è di 2,35 metri.

29.5 Falli

La squadra che non si atterra al 27.1 e/o 27.2 verrà sanzionata con un fallo di gioco. L'arbitro segnalerà tale fallo utilizzando la segnaletica corrispondente al "fallo di posizione".

Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV

1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo siano:
 - 1 per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI e pertanto:
 - nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su, con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento. Per questi atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV.
 - 2 per un'altra Società sportiva CSI e pertanto:
 - nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su;
 - gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all'atto del tesseramento CSI, per iscritto, il "nulla osta" rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi l'atleta può gareggiare contestualmente sia nel Campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma, lettera b. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell'atleta. Non occorre presentare il "nulla osta" nel caso in cui l'atleta pur tesserato alla FIPAV non abbia mai preso parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso.
2. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.
3. **I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali.** In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
4. Nel caso che un atleta tesserato FIPAV già abbia partecipato ad almeno una gara federale nella stagione in corso, sia ceduto in prestito e/o trasferito ad altra Società sportiva FIPAV e quindi poi si tesseri al CSI, per determinare il livello agonistico dell'atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIPAV.
5. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIPAV ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI.

Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio o, per alcune Categorie, quanto previsto dai Comunicati Ufficiali integrativi emanati dalla direzione Tecnica nazionale.

Eventuali integrazioni possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall'articolo 14 del "Regolamento dei Campionati Nazionali CSI" (cfr. p. 53)

Regolamento per la giustizia sportiva (estratto)

Capo I - Principi informativi

Art. 3 Diritti e doveri delle Società sportive

1. Tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché i rispettivi tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva previsti dal presente Regolamento e/o da specifici Regolamenti sperimentali approvati dal Consiglio nazionale.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto divieto di dare comunque a terzi, notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
3. Le Società sportive, in persona dei loro presidenti e/o legali rappresentanti, sono tenute a fornire agli organi del CSI risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto; sono altresì obbligate a trasmettere copia degli atti e documenti a loro richiesti.
4. A tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché ai rispettivi tesserati, è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 4 Responsabilità delle Società e dei tesserati

1. Nello svolgimento dell'attività sportiva, le Società e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il fatto è ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore. Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 5 Applicazione delle norme

1. L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie ed associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolpa dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.

Capo III - Gli Organi di giustizia sportiva e loro funzionamento

Art. 9 - Organi di giustizia sportiva

1. Sono Organi di giustizia sportiva:
 - a) La Commissione Territoriale Giudicante (CTG)
 - b) La Commissione Regionale Giudicante (CRG)
 - c) La Commissione Nazionale Giudicante (CNG)
 - d) La Corte Nazionale di Giustizia Sportiva (CNGS)
 - e) La II Sezione della Procura Associativa in funzione di Sezione delle Garanzie.
2. La costituzione di tali organi è obbligatoria, secondo le modalità previste dallo Statuto. I suoi componenti durano in carica quattro anni.
3. I Consigli territoriali, regionali e il Consiglio nazionale nominano i Presidenti delle rispettive Commissioni Giudicanti, nonché i loro componenti.

Art. 10 - Commissione Territoriale Giudicante

1. Presso ogni Comitato territoriale del CSI è costituita la Commissione Territoriale Giudicante, competente per i giudizi di I grado su tutta l'attività sportiva del Comitato territoriale.
2. La CTG è un organo monocratico. Il Consiglio territoriale, secondo le proprie necessità, può istituire un'unica commissione per tutte le discipline sportive, ovvero può costituire più commissioni competenti per gruppi di discipline o per singola disciplina. Possono essere nominati uno o più componenti vicari secondo le esigenze del Comitato territoriale.
3. La CTG verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Commissione Esecutiva in Campo (CEC)

4. Nei concentramenti e/o attività di breve durata con esclusione delle varie fasi dei Campionati nazionali del CSI è competente la Commissione Giudicante rispetto all'organo organizzante. Nell'occasione demanda i propri compiti di omologazione delle gare, di delibera sui reclami presentati e di assunzione dei provvedimenti disciplinari limitati alla durata della manifestazione alla Commissione Esecutiva in Campo (CEC).
5. Per le infrazioni che comportino squalifiche o sospensioni di durata più lunga di quella della manifestazione, la CEC rimette gli atti al competente Organo di primo grado CTG-CRG-CNG a seconda del livello di attività.

Segreteria degli Organi giudicanti del Comitato

6. La segreteria e la funzionalità della CTG e dei suoi organi è assicurata dalla segreteria del Comitato territoriale.

Capo IV- Procedimenti

Art. 17- Procedimenti innanzi alla Commissione giudicante di I grado

1. I procedimenti innanzi alla Commissione giudicante sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione della II Sezione della Procura Associativa;
 - b) su istanza della parte interessata.
2. Tutti i procedimenti avvengono attraverso gli atti ufficiali; si svolgono oralmente laddove esplicitamente previsto dal presente Regolamento e quando i giudici ritengano opportuno ascoltare gli interessati o porli a confronto; tuttavia, anche in questi casi deve essere compilato un verbale che costituisce lo strumento su cui si basano l'esame e le deliberazioni dei giudici e degli Organi dei gradi successivi.

Procedimento d'ufficio

3. In base al referto di gara, alle relazioni degli ufficiali di gara o dei commissari di campo e a documenti ritenuti dallo stesso giudice idonei alla valutazione, o su segnalazione della II Sezione della Procura Associativa, la Commissione giudicante competente può agire d'ufficio sia sull'omologazione della gara sia su eventuali infrazioni disciplinari commesse dai tesserati, per tutte le manifestazioni ufficiali, ivi incluse le gare dei tornei o dei concentramenti. Rimette gli atti alla I Sezione della Procura Associativa ove l'ipotesi di infrazione accertata rientri nella competenza della giustizia associativa.

Procedimento su istanza di parte

4. Il reclamo deve essere proposto alla Commissione Giudicante competente entro il termine di tre giorni dalla disputa della gara. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile. Esso contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.

Art. 18 - Decisione

1. La Commissione giudicante emette il provvedimento entro i termini previsti dal Regolamento e tendenzialmente prima della disputa di gare del turno successivo.
2. In caso di impedimento o esigenze organizzative e/o istruttorie, fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è comunicata tempestivamente dalla segreteria agli interessati o, in alternativa, pubblicata sul Comunicato Ufficiale.

Garanzia del contraddittorio

3. I soggetti interessati possono in ogni momento, prima della pronuncia, fare pervenire memorie e documenti.
4. La Commissione giudicante delibera dopo avere assunto ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Nel caso in cui il referto di gara o la relazione degli ufficiali di gara siano insufficienti, può convocare a chiarimento gli ufficiali di gara nonché soggetti terzi, redigendo apposito verbale. La decisione è pubblicata sul Comunicato Ufficiale e nei casi di urgenza è comunicata alle parti (e-mail, comunicazione scritta consegnata a mano, comunicazione scritta via messaggistica istantanea tra le utenze ufficiali).

Art. 19 - Giudizio di Appello

1. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Territoriale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi alla Commissione Regionale Giudicante o, ove costituita, alla Sezione distaccata territorialmente competente.
2. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Regionale Giudicante o delle sue Sezioni distaccate è ammesso appello innanzi alla Commissione Nazionale Giudicante.
3. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Nazionale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.
4. Le decisioni della Commissione Regionale o delle sue Sezioni distaccate / della Commissione Nazionale Giudicante in funzione di giudice d'appello definiscono il giudizio e non sono impugnabili nel merito.
5. Avverso la decisione di qualsiasi livello è ammesso il ricorso per legittimità innanzi alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.

Art. 21 - Titolarità per la presentazione delle impugnazioni

1. Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI - reclami, appelli, ricorsi - possono essere presentate:
 - a) per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre, dalle Società sportive;
 - b) per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati colpiti dal provvedimento disciplinare o dalle Società di appartenenza.

Art. 22 - Sottoscrizioni delle impugnazioni

1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal Vicepresidente.
2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti), ovvero per un singolo atto di impugnazione.
3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.
4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l'atto di designazione sostituisce la delega di cui al precedente comma.
5. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma digitale del rappresentante legale della Società per quelle inerenti la Società sportiva, mentre per le impugnazioni dei tesserati solo con la personale firma digitale degli stessi.

Art. 23 - Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni

1. Nel reclamo e nelle impugnazioni (appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:
 - a) l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
 - b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
 - c) la mancata sottoscrizione (autografa o in forma digitale) dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento;
 - d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica;
 - e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione (se riguarda solo risultato della gara)In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.
2. La declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.
3. Costituisce invece irregolarità formale il mancato o errato versamento della tassa ovvero ogni altra irregolarità che non rientri nell'elenco delle inammissibilità indicate al comma 1. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.

Art. 24 - Tassa reclamo e tassa impugnazioni

1. Le tasse allegate ai reclami ed alle impugnazioni accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo/atto di impugnazione proposto.

Capo VI - Svolgimento dell'attività sportiva**Sezione I - Norme generali sui procedimenti di I grado****Art. 48 - I referti e i rapporti di gara**

1. I referti e i rapporti di gara vengono rimessi alla Commissione Giudicante di I grado che ha il compito di omologare le gare e assumere i provvedimenti disciplinari.

Art. 49 - Omologazione delle gare

1. La gara deve essere omologata col risultato conseguito sul campo qualora dal referto non emergano irregolarità sul suo svolgimento e sulla posizione dei tesserati partecipanti alla stessa.

Art. 50 - Irregolare partecipazione di uno o più atleti alle gare

1. L'irregolare posizione di un atleta, accertata d'ufficio o su reclamo di parte, comporta la perdita della gara da parte della squadra per la quale lo stesso ha giocato e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.
2. La partecipazione ad una gara di uno o più atleti al di sotto del limite minimo di età previsto dai regolamenti non comporta la perdita della gara ma soltanto l'assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti interessati e del dirigente accompagnatore.
3. Parimenti non comporta la perdita della gara, ma produce soltanto l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli interessati e della Società, l'irregolare posizione di dirigenti e di tecnici partecipanti alla gara.

Art. 51 - Assenza di una squadra sul campo

1. L'assenza sul campo di una squadra comporta per la stessa la perdita della gara per rinuncia e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento della manifestazione.

Art. 52 - Assenza preannunciata di una squadra sul campo

1. L'assenza sul campo preannunciata, l'arrivo oltre il tempo d'attesa, la presenza di un numero insufficiente di atleti per dare inizio alla gara, qualora giustificati e motivati, comportano per la squadra in difetto soltanto la perdita della gara, un'ammenda ridotta del 50% rispetto a quanto stabilito dal regolamento della manifestazione. Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.
2. Qualora tali fatti siano dovuti a motivi di forza maggiore non dipendenti dalla Società, la stessa può chiedere, con istanza da presentarsi entro le ore 20:00 del giorno successivo a quello previsto per la disputa della gara o del primo giorno non festivo, la ripetizione della stessa. L'Organo giudicante può accogliere tale istanza che, tra l'altro, può comportare la messa a carico della Società delle spese di organizzazione e di quelle di trasferta sostenute dalla Società avversaria.

Art. 53 - Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali

1. L'irregolare sostituzione di atleti nel corso della gara comporta la ripetizione della stessa e l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti della Società in difetto.
2. Tuttavia, il giudice può stabilire di dare gara persa alla Società che ha effettuato la sostituzione irregolare - oppure la conferma del risultato finale, se più sfavorevole alla società in difetto - qualora la stessa sia stata fatta carpendo la buona fede degli arbitri o attraverso inganni o artifici.

Art. 54 - Mancanza del numero minimo degli atleti nel corso di una gara

1. Il venir meno, durante la gara, del numero minimo di atleti, comporta soltanto la perdita della stessa col risultato previsto dal regolamento tecnico o, se più sfavorevole per la squadra in difetto, con quello conseguito sul campo al momento della sospensione.

Art. 55 - Irregolare svolgimento o sospensione di una gara

1. L'irregolare svolgimento di una gara o la sua sospensione per incidenti, comporta la perdita della stessa per la Società in difetto e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari necessari ed opportuni.

Art. 56 - Errore tecnico arbitrale

1. L'«errore tecnico» arbitrale – che consiste nell'erronea applicazione di norme o regole di gioco da parte del direttore di gara, sottratte alla sua discrezionale applicazione – se accertato dagli organi giudicanti, comporta la disposizione della ripetizione della gara.
2. L'errore tecnico deve risultare dal referto o rapporto di gara o da atto integrativo dello stesso o da filmati, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale.
3. L'errore tecnico non è di per sé sufficiente ad invalidare la gara, se non risulti che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco.

Art. 57 - Gara proseguita pro-forma

1. Se dagli atti ufficiali emerge che la gara sia stata ad un certo punto sospesa e proseguita pro-forma, il giudice deve innanzitutto accertare la reale sussistenza degli elementi che impedivano il regolare proseguimento della gara e che hanno indotto l'arbitro o gli arbitri alla determinazione di proseguirla pro-forma.
2. In presenza di tali elementi la gara verrà data persa alla Società in difetto, a carico della quale saranno anche assunti i relativi provvedimenti disciplinari.
3. Qualora, invece, risultasse che non sussistevano gli elementi per la sospensione della gara o che l'arbitro non abbia posto in essere tutti gli atti o assunto tutti i provvedimenti necessari per riportare l'ordine in campo, verrà disposta la ripetizione della gara, fermo restando l'assunzione di eventuali provvedimenti nei confronti delle Società e dei tesserati che hanno creato la situazione di difficoltà in campo.
4. Il riconoscimento del proseguimento pro-forma di una gara comporta da parte del giudice, in relazione al comportamento disciplinare dei singoli tesserati, una valutazione del tutto particolare che tenga conto della situazione che si è venuta a creare sul campo.

Art. 58 - Omologazioni ed eventuali penalizzazioni

1. L'omologazione di una gara pubblicata sul Comunicato Ufficiale può essere sempre impugnata, d'ufficio o su appello di parte, secondo i termini e le modalità di cui al presente regolamento, sino alla conclusione della manifestazione (o singola fase, se trattasi di Campionati nazionali).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, qualora nello svolgimento dell'attività emergessero posizioni irregolari di atleti che abbiano preso parte a gare omologate e la cui posizione al momento previsto non sia stata fatta presente al giudice di merito o non sia stato possibile appurare, sarà applicata nei confronti della Società di appartenenza dell'atleta in difetto:

- a) la perdita della gara - con il risultato tecnico previsto e con l'attribuzione dei punti vittoria alla squadra avversaria - e un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte (se l'irregolarità risulta durante la "stagione regolare" – regular season);
- b) l'estromissione della Società dal prosieguo della manifestazione (se l'irregolarità risulta durante le fasi finali – play off o nelle gare ad eliminazione diretta).

Inoltre, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto.

Art. 59 - Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo

1. Qualora sia stato presentato, da parte di una o ambedue le squadre, un preannuncio di reclamo nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 76, il giudice sospende ogni decisione in merito alla gara in oggetto in attesa di ricevere il reclamo preannunciato.
2. Contestualmente, però, in base a quanto emerge dagli atti ufficiali provvederà ad assumere i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari che sono immediatamente esecutivi a prescindere dall'esito del reclamo.
3. Successivamente il giudice provvederà a deliberare sul reclamo o, qualora lo stesso non sia stato presentato nei termini e con le modalità previste, a sciogliere la riserva e a pronunciarsi in merito all'omologazione della gara.

Art. 60 - Sospensione dell'omologazione per accertamenti. Assunzione dei provvedimenti disciplinari

1. Se dagli atti ufficiali emerge la necessità di compiere accertamenti sull'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati, il giudice può rinviare l'omologazione della gara in oggetto assumendo, però, contestualmente i relativi provvedimenti disciplinari, avverso le Società ed i tesserati.

Sezione II - Norme particolari per gli sport individuali

Art. 61 - Applicabilità delle norme negli sport individuali

1. Le norme del presente Regolamento di giustizia sportiva si applicano agli sport individuali con le limitazioni e le specificità proprie dei Regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva e secondo le precisazioni degli articoli seguenti.

Art. 62 - Omologazione dei risultati

1. Negli sport individuali l'omologazione dei risultati e delle singole competizioni spetta al giudice di gara o alla giuria secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.
2. L'impugnazione di tali deliberazioni è di competenza degli Organi giudicanti ovvero degli Organi tecnici, se dai primi delegati, previsti per ciascuna disciplina sportiva e va proposta coi tempi e le modalità contemplate nei rispettivi Regolamenti.

Art. 63 - Assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari

1. È di competenza dei giudici di gara e/o delle giurie di cui all'articolo precedente, l'assunzione di provvedimenti tecnico-disciplinari limitati alla singola competizione o all'intera manifestazione, anche se la stessa si svolge in più giorni.
2. Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli Organi giudicanti ovvero agli Organi tecnici, se dai primi delegati previsti per ciascuna disciplina sportiva coi tempi, le modalità e le procedure contemplate nei rispettivi Regolamenti.

Art. 64 - Ricorsi per legittimità

1. I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. È ammesso ricorso solo per motivi di legittimità alla CNGS nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento. La CNGS se accoglie, anche parzialmente il ricorso rimette gli atti alla CNG per la pronuncia definitiva.

Art. 65 - Sanzioni oltre la durata della manifestazione

1. Qualora nel corso delle manifestazioni relative a sport individuali si verificano da parte di Società, dirigenti, tecnici e atleti comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della rispettiva manifestazione, il giudice o la giuria rimette gli atti all'Organo disciplinare di primo grado (CTG, CRG, CNG) della struttura CSI che ha organizzato la manifestazione per i provvedimenti di competenza.
2. Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono quelle previste dal presente Regolamento.

Sezione III - Sul reclamo

Art. 66 - Presentazione dei reclami

1. I reclami vanno presentati all'Organo di prima istanza in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Art. 67 - Preannuncio di reclamo

1. La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).
2. Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.
3. Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).
4. Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, e-mail (o PEC se disponibile). **È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.**

Art. 68 - Motivazione del reclamo

1. Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente entro il terzo giorno dalla disputa della gara con le modalità previste dal presente regolamento; se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.
2. Reclami su eventuale posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.
3. Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 22 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società contro interessata.
4. Al reclamo vanno acclusi la relativa tassa, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

Art. 69 - Modalità per l'invio del reclamo

1. Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:
 - a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;
 - b) raccomandata;
 - c) e-mail o PEC: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato dall'indirizzo e-mail (o PEC se disponibile) notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa, notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.
2. La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

Art. 70 - Termini per la definizione dei reclami

1. L'Organo di primo grado deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine di 5 giorni dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, la Commissione giudicante competente, dispone la rinnovazione stabilendo un ulteriore termine mediante la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
2. L'Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla II Sezione della Procura Associativa la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna entro 24 ore ad un Organo di giustizia sportiva di pari livello di un altro Comitato o di un'altra regione o, se si tratta di una CNG monocratica, ad un'altra CNG per l'immediata pronuncia.
3. L'inerzia degli Organi giudicanti può comportare l'apertura di un fascicolo disciplinare presso la I Sezione della Procura Associativa nei confronti dei componenti responsabili, per l'eventuale deferimento al Collegio nazionale dei Proibiviri.

Sezione IV - Norme particolari per le fasi finali (locali, regionali e nazionali)

Art.71 - Modifica dei termini

1. In occasione delle fasi finali a livello locale, di quelle regionali, interregionali e nazionali anche se le stesse vengono svolte col sistema del concentramento, si applicano le procedure e funzionano gli Organi di giustizia sportiva previsti per l'attività sportiva ordinaria con assoluta esclusione delle modalità per i concentramenti di cui al precedente art. 10 comma 4.
2. In occasione delle fasi finali a livello locale/regionale/interregionale/nazionale le strutture associative preposte possono fissare termini abbreviati scegliendo una delle modalità di cui all'art. 72.
3. Le abbreviazioni dei termini vanno portate a conoscenza di tutti gli interessati mediante la loro pubblicazione sui Comunicati Ufficiali del Comitato.

Art. 72 - Termini per le fasi finali

1. I termini per le fasi finali locali, regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema dei calendari articolati su più settimane sono così fissati:
 - a) preannuncio di reclamo: entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara;
 - b) invio del reclamo entro 2 giorni dallo svolgimento della gara;
 - c) invio delle ulteriori impugnazioni: entro il girone successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
2. I termini per le fasi finali locali, regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento vengono così fissati:
 - a) preannuncio del reclamo: entro 30 minuti dalla conclusione della gara cui si riferisce;
 - b) presentazione del reclamo: entro 90 minuti dalla conclusione della gara cui si riferisce;
 - c) invio delle ulteriori impugnazioni: entro 60 minuti dalla notifica del Comunicato Ufficiale.

Sezione V - Le procedure - Gli atti dei procedimenti

Art. 73 - Direzione delle gare, referti e rapporti di gara

1. Le gare organizzate dal CSI sono dirette da arbitri, da gruppi di arbitri o da giurie, regolarmente designati dall'organo a ciò preposto per la specifica attività.
2. Al termine della gara l'arbitro, in caso di designazione di più arbitri il 1° arbitro e in caso di designazione di giurie il Presidente della giuria, redige il referto arbitrale, il quale è una relazione sull'andamento della gara con l'indicazione del risultato finale della stessa. Il referto è compilato secondo le modalità proprie previste per ciascuna disciplina sportiva; qualora materialmente venga compilato da un altro arbitro o da un tesserato messo a disposizione da una delle Società, il referto viene controllato e vidimato mediante sottoscrizione da parte del 1° arbitro o del Presidente della giuria.
3. Il referto è completato dal rapporto di gara nel quale vanno riportate tutte le notizie relative all'andamento della gara, i provvedimenti disciplinari assunti, gli eventuali incidenti avvenuti e ogni altra utile notizia relativa alla gara stessa.
4. Il rapporto, secondo le modalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, può fare parte integrante del referto o costituire un autonomo documento.
5. Al referto e al rapporto vanno allegati gli elenchi dei tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) delle due squadre che hanno preso parte alla gara.
6. Gli altri arbitri o giudici di gara, tenuto conto delle indicazioni delle singole discipline sportive, compilano la parte del referto a loro riservata o, se le regole specifiche non lo contemplino, possono integrare lo stesso con proprie autonome osservazioni.
7. In mancanza di arbitri, gruppi di arbitri o giurie o in caso di mancata designazione degli stessi, le gare organizzate dal CSI possono essere dirette da tesserati di società sportive (Arbitro di società) affiliate al CSI. In tal caso l'Arbitro di società non può fungere, durante l'arbitraggio, da consulente/allenatore/dirigente/atleta per la propria Società con evidente inopportunità di ampliare il suo operato in campo con consigli, suggerimenti ad atleti, impostazioni tecniche, decisioni su sostituzioni. L'Arbitro di società è tenuto ad osservare le norme di cui al presente articolo e ad ispirare la sua condotta ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, anche in considerazione del ruolo sportivo ed educativo ricoperto.

L'Arbitro di società è soggetto alla competenza degli organi di giustizia sportiva e l'attività da lui prestata non rientra nelle limitazioni di cui all'art. 8 commi 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 74 - I commissari di campo

1. I commissari di campo ufficialmente designati per visionare la gara inviano al competente giudice il loro rapporto compilato su appositi modelli.
2. I dirigenti del CSI presenti sul campo, ivi compresi i responsabili arbitrali intervenuti per visionare gli arbitri, qualora lo ritengano opportuno o necessario inviano al giudice loro rapporti o relazioni.
3. Tale adempimento è obbligatorio su richiesta del giudice di merito.

Art. 75 - Osservazioni scritte delle Società sportive

1. Le Società sportive possono presentare al giudice di prima istanza osservazioni scritte. Esse sono indicazioni che la Società intende fornire in merito all'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati dell'altra squadra.
2. Le osservazioni scritte non costituiscono reclamo né rappresentano l'atto propedeutico allo stesso che è invece il preannuncio di reclamo.
3. Le osservazioni scritte possono essere presentate all'arbitro a fine gara o fatte pervenire al giudice di merito entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo attraverso consegna diretta o tramite la posta elettronica.
4. I Comitati possono fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 76 - Riserve scritte

1. In caso di rilievi sulle attrezzature, sulla regolarità del campo di gioco o relativamente alla violazione del tempo d'attesa deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata. Legittimati a sottoscrivere la riserva scritta sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.
2. Per l'inoltro dell'eventuale reclamo va presentato comunque il preannuncio di reclamo con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 67 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 77 - Fonti per l'amministrazione della giustizia sportiva

1. I referti e i rapporti costituiscono fonte privilegiata ma non esclusiva di prova. Il giudice competente assume le sue decisioni valutando i rapporti e i referti di gara, le relazioni dei commissari di campo e le osservazioni scritte presentate dalle Società, tenendo presenti la natura, gli autori e gli obiettivi che ciascuno di questi documenti rappresentano.
2. Ai soli fini dell'assunzione dei provvedimenti disciplinari e ad insindacabile giudizio degli organi giudicanti, ivi compresa l'identificazione dei responsabili di singoli atti, sono ammesse prove audiovisive anche se fornite dalle parti, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale.

Capo VII - Sanzioni

Sezione I - Principi informativi**Art. 78 - Finalità delle sanzioni**

1. Le sanzioni assunte in relazione a fatti accaduti nel corso dell'attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione nello sport del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. In questo contesto esse hanno il compito di richiamare al rispetto delle regole e non soltanto di punire coloro che le violano; pertanto, devono essere assunte tenendo presenti la qualità delle persone coinvolte e avendo come obiettivo il loro corretto reinserimento nel circuito delle attività del CSI.

Art. 79 - Poteri disciplinari

1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dagli ufficiali di gara.
2. Gli Organi giudicanti possono applicare le sanzioni disciplinari anche congiuntamente.
3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.

Art. 80 - Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare da adottare nei confronti delle Società sportive o dei tesserati è aumentata fino al doppio o diminuita fino alla metà qualora dall'esame dei fatti risultino essersi verificate circostanze che aggravano o attenuano la responsabilità dell'agente.
2. Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:
 - a) avere con il proprio comportamento generato rilevanti conseguenze;
 - b) avere tenuto comportamento irregolare in circostanza di precedente squalifica;
 - c) avere con la propria azione od omissione creato turbativa dell'ordine pubblico;

- d) avere omesso di svolgere funzioni proprie del ruolo ricoperto.
- 3. Diminuiscono la sanzione le seguenti circostanze:
 - a) avere agito in seguito a grave provocazione subita;
 - b) avere agito per reazione ad un fatto ingiusto posto in essere da un avversario;
 - c) essersi adoperato per attenuare le conseguenze di un proprio atto scorretto.
- 4. L'organo giudicante può altresì prendere in considerazione circostanze diverse qualora le ritenga tali da giustificare un aumento o una diminuzione della sanzione.
- 5. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti e le une sono ritenute prevalenti sulle altre, o viceversa, si fa luogo solo agli aumenti o alle diminuzioni di sanzione stabiliti dalle circostanze ritenute prevalenti. In caso di equivalenza fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle circostanze. Qualora non sia possibile applicare l'aumento o la diminuzione della sanzione, è applicata la sanzione superiore o inferiore prevista dai successivi artt. 81 e 92.
- 6. La sanzione è aggravata sino al doppio per i dirigenti di squadre giovanili che si rendono protagonisti di comportamenti non consoni al proprio ruolo.

Sezione II - Sanzioni a carico dei tesserati

Art. 81 - Le sanzioni per i tesserati

- 1. A carico dei tesserati del CSI che svolgono o partecipano all'attività sportiva - atleti, dirigenti, tecnici - possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) ammonizione con diffida;
 - c) squalifica sino a 12 giornate effettive di gara;
 - d) squalifica a tempo: sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni, sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni;
 - e) non assegnazione o revoca del titolo sportivo (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali);
 - f) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali);
 - g) radiazione.
- 2. I Comitati territoriali CSI potranno aderire alle cosiddette "sanzioni alternative" in relazione a quanto previsto dal comma precedente alle lettere c) e d), definendo insieme al Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva le modalità e le procedure prima dell'inizio dell'evento.

Art. 82 - Emanazione delle sanzioni ed automatismi

- 1. Tutte le sanzioni devono essere sempre deliberate dal competente Organo di giustizia sportiva e pubblicate sui Comunicati Ufficiali. Tuttavia, i Regolamenti tecnici delle singole discipline possono prevedere delle squalifiche automatiche per una sola giornata effettiva di gara al raggiungimento di una serie di ammonizioni o in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari.
- 2. Gli automatismi devono essere chiaramente indicati nei Regolamenti delle varie manifestazioni con la specificazione chiara del valore delle ammonizioni, e, se previste, delle espulsioni temporanee, e portati a conoscenza delle Società sportive tramite i Comunicati Ufficiali.
- 3. In caso di recidività in ammonizioni la squalifica per una giornata effettiva di gara non è immediatamente esecutiva come nel caso dell'espulsione. Sono necessarie la declaratoria dell'Organo giudicante e la pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente la sanzione della squalifica.
- 4. La squalifica automatica nei confronti di un atleta (o l'inibizione di un dirigente) scatta solo quando l'atleta (o il dirigente) sia stato definitivamente "espulso dal campo".

Art. 83 - Esecutività delle sanzioni

- 1. Fatto salvo il diritto all'appello, qualora ne ricorrano le condizioni, le sanzioni emesse da un Organo di giustizia sportiva del CSI divengono immediatamente esecutive con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale o secondo gli automatismi previsti dal precedente art. 82. La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale, salvo diversa e motivata disposizione degli Organi di giustizia sportiva o da quanto previsto, in deroga, dai Regolamenti locali.
- 2. Nelle fasi finali di una manifestazione, nelle fasi regionali, interregionali e nazionali, l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Art. 84 - Sospensione condizionale della pena

1. Nell'attività giovanile fino alla categoria "Ragazzi" (Under 14), si applica automaticamente la sospensione condizionale sino a complessive due giornate nel corso dello stesso anno sportivo; l'applicazione della sospensione condizionale per le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni di cui al precedente art. 82 non è automatica ma viene deliberata dal competente giudice.
2. La sospensione condizionale non annulla la sanzione e ha la durata di 3 mesi; se nel corso del periodo di sospensione condizionale il tesserato subisce un'altra sanzione deve scontare sia la prima sia la seconda squalifica.
3. Le sanzioni per le quali si applica la sospensione condizionale vengono conteggiate ai fini della classifica disciplina e "Fair play".

Art. 85 - Ambito di applicabilità delle sanzioni

1. La squalifica sino a 12 giornate ha validità solo per il campionato o torneo, la disciplina e la categoria per la quale è stata inflitta, salvo che sia diversamente stabilito da uno specifico regolamento della manifestazione. Per quanto riguarda le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni e/o di sanzioni simili di cui all'art. 82, le stesse vanno scontate nella categoria, campionato o torneo per cui si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa; tuttavia, nella giornata solare, in cui deve scontare una squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.
2. Per le manifestazioni o fasi che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento, che in calendario prevedono l'effettuazione di due o più gare nella stessa giornata solare (stessa disciplina e categoria), la sanzione della squalifica per una giornata di gara si riferisce ad una sola gara effettiva (la prima, in ordine temporale) e non va estesa, quindi, anche alle altre gare effettive della medesima giornata solare.

Art. 86 - Diritto di difesa

1. Prima di irrogare una squalifica uguale o superiore a 3 mesi, o qualora l'arco di tempo della somma delle giornate di squalifica sia uguale o superiore a tre mesi, il competente Organo di giustizia sportiva deve convocare il tesserato interessato prima di procedere alla relativa deliberazione.
2. In tal caso il competente Organo di giustizia sportiva provvederà a sospendere il tesserato stesso in via cautelativa, rinviando a dopo l'audizione - che può avvenire anche in videoconferenza - la quantificazione della sanzione da irrogare.

Art. 87 - Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che prevede la sospensione dell'atleta o del dirigente dall'attività sportiva e deve essere compiutamente motivato con descrizione, seppure sommaria, del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate.
2. La durata della sospensione cautelare non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di emissione del provvedimento, pena la sua inefficacia.
3. Il provvedimento di sospensione è inappellabile.
4. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Art. 88 - Esecutività delle squalifiche a tempo

1. Le squalifiche a tempo - sino ad un massimo di 2 o 4 anni in considerazione dell'età - si estendono a tutte le manifestazioni della disciplina sportiva per la quale sono state inflitte senza limite alcuno di categoria.
2. Le squalifiche superiori a 3 mesi possono essere estese anche alle altre discipline sportive da parte della CRG o CNG o all'ambito associativo da parte del Collegio regionale o interregionale dei Probiviri.
3. Gli atti relativi alle squalifiche superiori a 12 mesi vanno inviati dall'Organo che li ha emessi all'Ufficio del Procuratore associativo.

Art. 89 - Squalifiche tra diversi anni sportivi o durante la sospensione dell'attività sportiva

1. Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e nazionali.
2. Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia nella medesima disciplina anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara, nonostante il tesserato prenda parte nel nuovo anno sportivo ad attività di categoria diversa o si sia tesserato con altra Società sportiva.
3. Per le squalifiche a tempo comminate alla fine dell'anno sportivo o per sospensione temporanea dell'attività, il competente giudice può disporre la loro decorrenza a partire dall'anno sportivo successivo con esclusione del periodo di sospensione dell'attività, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione. A tal proposito col primo Comunicato Ufficiale di ogni anno sportivo, il Comitato deve pubblicare l'elenco dei giocatori che devono ancora scontare delle squalifiche e, per ciascuno di essi, l'entità delle stesse.

4. Per quanto previsto dal presente articolo, i Comitati territoriali possono emanare norme particolari relativamente all'attività ricreativa estiva.

Art. 90 - La clemenza e la riabilitazione

1. Il tesserato che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore alla metà di quella massima prevista dall'art. 81 (2 o 4 anni in relazione all'età), può chiedere la clemenza al Consiglio nazionale dopo avere scontato almeno la metà della squalifica stessa. Con il provvedimento di clemenza il Consiglio nazionale condona, in tutto o in parte, la sanzione inflitta o la commuta con una sanzione di diversa specie nei limiti previsti dal seguente comma 2. Il provvedimento di clemenza non estingue le sanzioni accessorie previste dallo Statuto, restando quindi fermi i limiti di eleggibilità alle cariche elettive a tutti i livelli dell'Associazione di cui all'art. 56, 1, lettera d) dello Statuto.
2. Il provvedimento di clemenza può prevedere da parte del Consiglio nazionale una sanzione alternativa secondo le indicazioni e le proposte riportate nell'eventuale parere favorevole del competente Comitato territoriale.
3. Il tesserato che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore ad un anno ed abbia scontato interamente il periodo di squalifica può chiedere la riabilitazione al Consiglio nazionale. Il provvedimento di riabilitazione estingue le sanzioni accessorie, in conformità a quanto previsto all'art. 56, comma 1, lettera d) dello Statuto.
4. Nei casi di radiazione, i provvedimenti di clemenza e di riabilitazione possono essere concessi dal Consiglio nazionale, sentito il parere del Presidente della CNGS, solo se siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Sezione III - Sanzioni a carico delle società sportive

Art. 92 - Le sanzioni per le Società sportive

1. A carico delle Società possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione;
 - b) ammenda secondo le tabelle annualmente emanate dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva;
 - c) gara persa (con il "risultato tecnico" previsto da ciascuna disciplina sportiva o col punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole);
 - d) squalifica del campo di gara per una o più giornate;
 - e) obbligo di giocare una o più partite a porte chiuse;
 - f) penalizzazione di 1 o più punti nella classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
 - g) retrocessione all'ultimo posto nella classifica;
 - h) non assegnazione o revoca del titolo sportivo (conquistato sul campo col quale si accede ad una ulteriore fase della manifestazione o si ha titolo ad una promozione);
 - i) esclusione dalla classifica finale;
 - j) estromissione dal Campionato, Torneo o Manifestazione sportiva;
 - k) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

Art. 93 - Ambito di applicazione delle sanzioni a carico delle Società

1. Tutte le sanzioni assunte a carico delle Società sportive devono intendersi come esecutive nei confronti delle squadre delle medesime società che partecipano alle singole attività sportive nei confronti delle quali sono state comminate.
2. Tuttavia, gli atti dei provvedimenti penalizzazioni in classifica o un'ammenda pari alla metà del limite massimo fissato annualmente dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva, vanno sempre rimessi all'Ufficio del Procuratore associativo, il quale valuterà l'opportunità di deferire il caso al competente Collegio regionale o interregionale dei Proibiviri per l'eventuale assunzione di provvedimenti disciplinari di natura associativa.

Art. 94 - Prescrizione

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:
 - a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo;
 - c) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.
2. L'apertura di una inchiesta, formalizzata dal Procuratore sportivo o da altro organismo associativo, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione.

Art. 95 - Esclusione della "reformatio in pejus"

1. Le CRG/Sezioni distaccate e la CNG non hanno il potere della "reformatio in pejus" (di aumento) delle sanzioni disciplinari inflitte dagli organi giudicanti che le hanno precedute nel giudizio.

TASSE RECLAMO E LIMITI AMMENDE

Reclami proposti agli Organi di prima istanza	€ 60
Appelli proposti agli Organi di seconda istanza	€ 100
Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla CNGS	€ 150

(escluse le segnalazioni dei Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale che non sono soggetti a tassa)

Modalità amministrative per i reclami

Spese per l'estrazione e la duplicazione degli atti: a totale carico delle parti richiedenti.

Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta dall'Organo di primo grado a carico del tesserato

- Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta da una parte in sede di proposizione o di discussione di un reclamo a totale carico della Società o del tesserato richiedenti.
- Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta da una delle parti: a totale carico della parte richiedente.
- Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta dall'Organo giudicante a carico della struttura CSI (Comitato, Presidenza regionale, Presidenza nazionale) presso cui agisce l'Organo giudicante interessato il quale, peraltro, può porre a carico della parte soccombente, o di ambedue le parti, parte o la totalità delle spese.

LIMITI DELLE AMMENDE	LIMITE MINIMO	LIMITE MASSIMO
Attività per ragazzi (fino a 14 anni)	€ 5	€ 150
Attività per giovani (dai 15 ai 30 anni)	€ 5	€ 250
Attività per adulti (oltre i 30 anni)	€ 10	€ 400

DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETÀ (DCS)

- Art. 1 Viene istituito il Deposito Cauzionale di Società, in seguito denominato "DCS", che ogni Associazione Sportiva affiliata al CSI Vallecamonica deve versare a garanzia del pagamento di eventuali sanzioni o debiti dell'Associazione verso il comitato CSI.
- Art. 2 L'importo base del DPS è stabilito in euro 100, che ogni Associazione Sportiva deve versare all'atto della prima affiliazione o eventualmente reintegrare ai successivi rinnovi.
- Art. 3 L'ammontare minimo del DCS viene stabilito, ogni stagione sportiva, e comunicato agli interessati entro il 30 novembre, sulla base del criterio deliberato dal consiglio direttivo del comitato CSI, in funzione delle attività sportive effettivamente svolte dall'Associazione Sportiva.
- Art. 4 La restituzione totale o parziale del DCS può essere richiesta dal presidente dell'Associazione Sportiva al termine di ogni stagione sportiva o all'inizio della successiva dopo la comunicazione del nuovo ammontare minimo richiesto.
- Art. 5 Il DCS deve essere reintegrato all'importo minimo richiesto:
1. All'inizio della stagione sportiva se il DCS residuo è inferiore al minimo richiesto
 2. Durante la stagione sportiva qualora l'Associazione Sportiva iscriva nuove squadre e/o aggiunga nuove attività a quella rilevate all'inizio (art. 3) determinando un innalzamento dell'importo minimo richiesto.
 3. Ogni volta che l'ammontare residuo del DCS scende al di sotto del 25% dell'importo minimo richiesto.
- L'ammontare del reintegro ed il termine per il versamento dello stesso, viene comunicato in forma scritta al presidente dell'Associazione Sportiva.
- Art. 6 Il mancato reintegro del DCS all'importo minimo richiesto comporta:
1. L'applicazione della procedura del "Prelievo Coattivo" in ogni gara disputata dagli atleti dell'Associazione Sportiva non in regola con il pagamento
 2. Gli eventuali e conseguenti provvedimenti disciplinari a carico dell'Associazione Sportiva
- Art. 7 L'Associazione Sportiva può mantenere/reintegrare il DCS anche ad un valore superiore al minimo richiesto.
- Art. 8 Le Associazioni Sportive possono utilizzare il DCS per l'eventuale conguaglio a fine stagione delle eventuali pendenze economiche con il CSI.
- Art. 9 Il DCS verrà utilizzato dal CSI per l'eventuale recupero crediti dalle Associazioni Sportive morose.
- Art.10 Le Associazioni Sportive possono chiedere in ogni momento l'ammontare del proprio DCS.

L'importo minimo richiesto del DCS viene stabilito applicando il seguente criterio di calcolo:

Importo Base	100 €
Se la società partecipa a due o più campionati individuali	+ 80 €
Se la società ha iscritto tre o più squadre Under 10, 12, 13, 14, 15	+ 100 €
Se la società ha iscritto due o più squadre delle altre categorie	+ 200 €

Regolamento generale dei campionati nazionali

Art. 4 Modalità per lo svolgimento degli sport di squadra

1. I Campionati nazionali degli sport di squadra si svolgono per l'intera durata di un anno sportivo e comprendono: la fase locale; la fase regionale; la finale nazionale che potrà prevedere fasi interregionali.
2. Per esigenze organizzative previste dal circuito dei Campionati nazionali, i Comitati CSI possono prevedere che una stessa Società sportiva (e quindi anche il singolo atleta) disputi due gare nell'arco della stessa giornata solare.

Art. 14 Tesseramento

Sport di squadra

1. Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il **28 febbraio 2027** per gli sport di squadra.
2. Inoltre, le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il **20 maggio 2027**, nella misura di seguito indicata:
 - Calcio a 11: numero massimo di 3 atleti;
 - Calcio a 7: numero massimo di 2 atleti;
 - Calcio a 5: numero massimo di 2 atleti;
 - Pallavolo: numero massimo di 2 atleti;
 - Pallacanestro: numero massimo di 2 atleti.

Dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali nel rispetto dei divieti di Serie e/o Categoria imposti dalle relative sezioni delle singole discipline sportive (cfr. "Disposizioni regolamentari" del presente Regolamento).

3. Al fine dell'individuazione dei tesserati integrati di cui al precedente comma 2, si considererà la partecipazione attiva (cfr. Art. art. 112, comma 5) dei tesserati integrati scesi in campo nella prima gara utile.
4. Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali.

Sport individuali

5. Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale", tutti gli atleti, per partecipare ai Campionati nazionali, devono essere tesserati entro il periodo comunicato annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Regolamento generale attività Under 12 (categorie Under 8, Under 10 e Under 12)

Art. 1 Modalità organizzative e competenze associative

1. L'attività sportiva "Under 12" si svolge su tutto il territorio nazionale attraverso un percorso articolato e composto da varie Fasi d'attività sportiva.
2. Tutti i Comitati territoriali sono tenuti a promuovere e organizzare le Fasi locali per le discipline e le categorie per le quali ne ricorrano le condizioni. Qualora un Comitato non organizzi la Fase locale dell'attività "Under 12", deve assicurare la partecipazione delle proprie Società sportive curandone l'iscrizione e la partecipazione alla Fase locale di un Comitato vicino.
3. L'attività sportiva "Under 12", che comprende le categorie di età Under 12, Under 10 e Under 8, rimanda ai contenuti di specifici progetti sportivi promossi dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 2 Applicabilità delle norme

1. L'attività "Under 12" si svolge secondo quanto previsto dalle presenti norme. Essa è considerata "attività istituzionale", ai sensi degli articoli 9 e successivi delle "Norme per l'attività sportiva" contenute nel presente volume. Pertanto, nello svolgimento dell'attività sportiva si attuano i Regolamenti emanati dalle strutture territoriali, regionali e nazionale - ciascuno per il livello di competenza dell'attività svolta - che possono prevedere vincoli, requisiti e iniziative collaterali di carattere tecnico e associativo, coerenti e finalizzati a raggiungere l'obiettivo prefissato dell'attività stessa.
2. Per quanto non espressamente contemplato nei vari regolamenti emanati ad ogni livello di attività, si applica il Regolamento nazionale del CSI "Sport in Regola".

Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni

Attività a squadre

1. A far data dal 1° luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:
 - un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
 - il personale formato all'utilizzazione del già menzionato dispositivo.
2. Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.
3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente, commineranno:
 - la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
 - un'ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.

L'arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l'utilizzo del DAE negli impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto.
4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentramento" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su sé stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.
5. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva.

Attività individuali

1. A far data dal 1° luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva individuale il cui svolgimento avviene all'interno di impianti sportivi, è fatto obbligo alle Società sportive organizzatrici o al Comitato CSI organizzatore di accertarsi che nel luogo della gara vi siano:
 - un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
 - il personale formato all'utilizzazione del già menzionato dispositivo.
2. Le società sportive prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti a tale scopo incaricati, hanno l'obbligo di appurare la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

Il Comitato CSI oppure la società organizzatrice – a seconda della titolarità dell'evento – dovrà verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare.
3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, le gare non dovranno essere svolte. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.
4. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato CSI organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva organizzatrice.

Le "Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni" e la "Normativa DAE - FAQ e disposizioni tecniche CSI" non sono soggette a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO NAZIONALE «SPORT IN REGOLA» ADOTTATE DAL CSI COMITATO TERRITORIALE DI VALLE CAMONICA

1. CALCIO a 6 e 7 GIOCATORI

1.1. Gli incontri si svolgono come descritto nel regolamento CSI per il Calcio a 7 Giocatori fatta eccezione per quanto di seguito specificato.

1.2. Categorie, limiti di età e durata degli incontri:

CALCIO A 6 GIOCATORI			
Categoria		Anni di nascita	Durata
Open Maschile		2011 e precedenti	2 x 20 minuti
CALCIO A 7 GIOCATORI			
Categoria		Anni di nascita	Durata
UNDER 8 Mista M/F	Maschile	2019 / 2020 / 2021 / F.Q. 2018 ^{*M}	3 x 10 minuti
	Femminile	2017 / 2018 / 2019 / F.Q. 2016 ^{*F}	
UNDER 10 Mista M/F	Maschile	2017 / 2018 / 2019 / F.Q. 2016 ^{*M}	3 x 15 minuti
	Femminile	2015 / 2016 / 2017 / 2018 / F.Q. 2014 ^{*F}	
UNDER 12 Mista M/F	Maschile	2015 / 2016 / 2017 / 2018 / F.Q. 2014 ^{*M}	3 x 15 minuti
	Femminile	2013 / 2014 / 2015 / 2016 / F.Q. 2012 ^{*F}	
UNDER 14 Mista M/F	Maschile	2013 / 2014 / 2015 / 2016 / F.Q. 2012 ^{*M}	2 x 25 minuti
	Femminile	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / F.Q. 2010 ^{*F}	
UNDER 16 Mista M/F	Maschile	2011 / 2012 / 2013 / 2014 / F.Q. 2010 ^{*M}	2 x 25 minuti
	Femminile	2009 / 2010 / 2011 / 2012 / F.Q. 2008 ^{*F}	
UNDER 18	Maschile	2009 / 2010 / 2011 / 2012 / F.Q. 2008 ^{*M}	2 x 25 minuti
UNDER 20	Maschile	2007 / 2008 / 2009 / 2010 / F.Q. 2006 ^{*M}	2 x 25 minuti
OPEN	Femminile	2011 e precedenti	2 x 25 minuti
OPEN	Maschile	2011 e precedenti	2 x 25 minuti

^{*M} Anno "Fuori Quota" maschile

^{*F} Anno "Fuori Quota" femminile

a) Le squadre partecipanti ai campionati delle categorie Under 8, Under 10, Under 12, Under 14 ed Under 16 possono essere composte da atleti di entrambi i sessi (Miste M/F). **Le atlete possono partecipare al campionato della categoria inferiore rispetto a quella dei pari età maschi. Le atlete nate negli anni colorati di rosso possono partecipare solo nell'attività locale proposta dal Comitato di Valle Camonica.**

b) Gli atleti/e "Fuori Quota" sono ammessi/e solo previa autorizzazione **NOMINATIVA** da richiedere alla **Segreteria del Comitato di Valle Camonica** inviando l'apposito modulo compilato in tutte le sue parti. La richiesta è ammissibile solo per le categorie in cui è previsto il "Fuori Quota" (F.Q.). La richiesta può riguardare anche più "fuori quota", ma solo un (1) potrà essere indicato/a nella "Distinta Giocatori" di ogni gara.

c) Gli/Le atleti/e "Fuori Quota" sono ammessi/e solo nell'attività locale, ossia quella proposta dal Comitato di Valle Camonica.

d) L'eventuale partecipazione di giocatori con età inferiore (anno di nascita superiore al massimo previsto) va formalmente comunicata, utilizzando l'apposito modulo, alla segreteria del Comitato di Vallecmonica da parte del presidente della Società Sportiva e la deroga vale solo per l'attività del CSI Valle Camonica.

e) Eventuali ulteriori deroghe per la partecipazione di giocatori/giocatrici con età o sesso non previste dalla categoria in oggetto, devono essere formalmente richieste al Consiglio Direttivo del Comitato di Valle Camonica da parte del presidente della Società Sportiva e se concesse valgono solo per l'attività del CSI Valle Camonica.

f) Attenzione! Senza le autorizzazioni e/o le comunicazioni previste nei punti precedenti, la partecipazione alla gara di atleti non rientranti nella fascia di età prevista per la categoria in oggetto è soggetta ai provvedimenti disciplinari a carico del dirigente e/o della società sportiva previsti per la partecipazione di "atleti non ammissibili alla gara".

1.3. L'orario d'inizio degli incontri deve rispettare le seguenti indicazioni:

CATEGORIA	dal MARTEDÌ al VENERDÌ	SABATO	DOMENICA	
		Pomeriggio/sera	Mattina	Pomeriggio/sera
UNDER 8, 10 E 12	15:00 - 19:00	15:00 - 19:00	10:00 - 11:00	14:00 - 19:00
UNDER 14	18:00 - 19:00	15:00 - 19:00	10:00 - 11:00	14:00 - 19:00
	19:00 - 20:00			
UNDER 16	18:00 - 19:00	15:00 - 20:00	10:00 - 11:00	14:00 - 20:00
	19:00 - 20:00			
UNDER 18	18:00 - 20:00	15:00 - 21:30	10:00 - 11:00	14:00 - 21:30
	20:00 - 21:00			
UNDER 20	18:00 - 20:00	15:00 - 21:30	10:00 - 11:00	14:00 - 21:30
	20:00 - 21:00			
OPEN	20:00 - 21:30	14:00 - 21:30	10:00 - 11:00	14:00 - 21:30

Nel modulo d'iscrizione è obbligatorio indicare anche il giorno alternativo a quello prioritario per la disputa degli incontri casalinghi pena la non accettazione dell'iscrizione. Inoltre, si consiglia di indicare la fascia oraria in cui disputare gli incontri casalinghi al fine di facilitare la stesura dei calendari e relativa designazione arbitrale in caso di concomitanze sullo stesso campo o in campi limitrofi. Indicare nel modulo d'iscrizione anche l'eventuale disponibilità ad ospitare incontri di altre squadre (raggruppamenti) per facilitare le designazioni arbitrali. Le fasce orarie **colorate di verde** sono quelle preferenziali e consigliate per favorire la presenza di un direttore di gare del comitato.

Gli incontri in **fascia azzurra** possono essere indicati quale primo giorno di gara solo se abbinati ad incontri sullo stesso campo, a precedere o a seguire, di altre squadre.

Gli incontri programmati in giorni ed orari della **fascia rossa** possono essere spostati secondo le modalità previste per gli spostamenti gara ordinari, ovvero come quelli con "motivazione riconosciuta".

Eventuali e particolari esigenze di disputa degli incontri in giorni ed orari di gioco non previsti dalla tabella soprapstante, vanno formalmente richieste alla commissione tecnica del CSI che ne valuterà l'accettazione.

1.4. Misure e dotazioni del campo di gara

- Le misure minime consigliate del campo sono 50 x 30 mt (massime 70 x 40 mt).
- Le Misure minime **obbligatorie** per le porte sono 6 x 2 mt (massime 7,32 x 2,44 mt).

1.5. In tutte le categorie dove è prevista la direzione dell'incontro da parte di un arbitro di comitato, è obbligatorio, per la squadra prima nominata in calendario, incaricare un tesserato maggiorenne, anche dirigente, atleta o allenatore della squadra, a svolgere il compito di addetto all'arbitro. Questo deve accogliere il direttore di gara, accompagnarlo nel proprio spogliatoio, assisterlo durante l'incontro e nel post-partita.

1.6. La squadra prima nominata in calendario, ad eccezione degli incontri in campo neutro (es. finali), è tenuta in caso di necessità della squadra ospite a mettere a disposizione i palloni per il riscaldamento.

1.7. Fuorigioco: durante le riprese di gioco non è possibile per un giocatore avversario sostare nell'area del portiere.

1.8. Time-Out: uno per tempo della durata di 1 minuto.

1.9. Distanza minima: Nei calci di inizio, d'angolo, di rigore e nei calci di punizione (accordati fuori dalle aree di rigore) nessun avversario può essere a meno di 6 mt dal punto in cui viene posto il pallone. Nei calci di punizione indiretti decretati in area di rigore, i calciatori difendenti possono stare ad una distanza minima di mt 4 dal punto in cui viene posto il pallone.

1.10. Possono essere previste bandierine mobili del calcio d'angolo da m. 1,50.

1.11. È obbligatoria la tracciatura (proporzionale alle misure totali) dell'area di porta, il rinvio potrà essere effettuato in qualunque punto all'interno della stessa.

1.12. Si consiglia di tracciare il dischetto del rigore a metri 9 dalla linea di porta.

1.13. In caso di bestemmia il giocatore, dirigente e/o allenatore verrà espulso (cartellino rosso) con la possibilità di essere sostituito.

1.14. Durata e risultati delle gare:

- Come da tabella soprariportata con un intervallo di almeno 5 minuti tra i tempi.
- Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, le squadre termineranno l'incontro col risultato di pareggio salvo incontro di ritorno da eliminazione diretta dove in caso di parità tra le reti segnate in entrambi gli incontri prevarranno le reti segnate in trasferta ed in caso di ulteriore parità si calceranno i calci di rigore con le modalità "veloce".
- In caso di incontri di finale o di eliminazione diretta di sola andata, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari (1/3 della durata di un tempo regolare arrotondato all'intero inferiore) ed in caso di ulteriore parità si calceranno i calci di rigore con le modalità "veloce".
- I commi 2 e 3 si attuano solo per la fase locale, per quelle successive in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si calceranno i calci di rigore con le modalità "veloce".

1.15. Nel caso di incontri ad eliminazione diretta la squadra vincente verrà determinata in funzione del criterio specificato nel regolamento nazionale "Sport in Regola".**1.16. Campionati mono-sportivi Under 8, Under 10 e Under 12**

- L'Attività Sportiva per Bambini e Ragazzi ha quale fine la promozione di un'esperienza sportiva/educativa aperta ai valori più belli e significativi dello Sport. Le manifestazioni proposte, **anche se mono sportive**, avranno in sé tutte le caratteristiche per trasmettere ai bambini e ragazzi valori quali la partecipazione, la conoscenza, lo scambio reciproco e la sana competizione
- I campionati si costituiranno al raggiungimento di **almeno 5 squadre iscritte**. Diversamente le stesse potranno eventualmente **isciversi ai campionati della categoria superiore**.
- Eventuali richieste d'iscrizioni di nuove squadre o suddivisioni/accorpamenti di quelle già iscritte a stagione avviata, sono consentite nella categoria Under 8 ed eccezionalmente nelle altre categorie se compatibili con le formule di svolgimento adottate. L'eventuale decisione di rigetto spetta alla C.T.Pol. ed è inappellabile.
- La C.T.POL. si riserva la possibilità di suddividere le squadre in gironi per facilitare e/o equilibrare lo svolgimento dei tornei. Il calendario degli incontri a squadre viene definito partendo da un calendario generale con svolgimento secondo la formula all'«italiana», eventualmente di andata e/o ritorno, anche incompleto di alcune giornate, escluse a sorteggio, per rispettare la durata massima prevista dai campionati. Per i tornei Ragazzi/e è previsto lo svolgimento di una fase finale, con semifinali e finali.
- Il calendario può anche prevedere raggruppamenti di due o più incontri sullo stesso campo, anche tra squadre di società che normalmente non usano quel campo per gli incontri casalinghi. Tale soluzione verrà perseguita, nel limite delle disponibilità delle strutture, sia per ottimizzare le designazioni arbitrali che per favorire la socializzazione dei partecipanti. Alcuni incontri potranno svolgersi con formule «Little Match» coinvolgendo contemporaneamente tre o più squadre.
- La tessera degli atleti **deve essere dotata di fotografia digitale (recente)** fornita all'atto del tesseramento. Le tessere dei dirigenti e/o allenatori, provviste della fotografia, possono sostituire il documento d'identità nelle procedure di riconoscimento dei partecipanti alla gara.
- La direzione degli incontri delle categorie **Under 8 e Under 10** è affidata ad un **arbitro di società** incaricato dalla squadra ospitante (prima nominata nel calendario). L'arbitro di società deve aver **compiuto i 16 anni**, deve essere **regolarmente tesserato al CSI** e deve preferibilmente essere **qualificato dai corsi di formazione** proposti dal CSI, **non deve svolgere contemporaneamente il ruolo di allenatore o dirigente** e deve svolgere tutte le funzioni del direttore di gara in particolare:
 - Verificare il tesseramento e l'identità dei partecipanti, compresa la presenza delle persone obbligatorie (refertista). Gli allenatori possono assistere alla verifica delle presenze della squadra avversaria.
 - Verificare la regolarità della struttura sportiva ed il rispetto delle norme relative all'adozione dei defibrillatori automatici.
 - Redigere il verbale dell'incontro e farlo sottoscrivere ad entrambi gli allenatori.
- **Nessun tipo di fallo deve essere sanzionato con l'espulsione definitiva.** In caso di comportamento gravemente scorretto da parte di un giocatore, l'arbitro deve comminare un'ammonizione o un'espulsione a tempo (cartellino azzurro nel calcio) consentendo comunque, ove non già previsto, la sostituzione del giocatore eventualmente "espulso".
- **Si invitano le società ospitanti a predisporre un'adeguata accoglienza delle squadre avversarie predisponendo possibilmente anche la merenda per i bambini partecipanti.**
- **REGOLE TECNICHE UNDER 8**
 - Utilizzo di campi ridotti, ad esempio, suddividendo in due i campi di calcio a 7 o utilizzando i campi di calcio a 5. Le linee di fondo e delle aree possono essere tracciate con dei cinesini. La tracciatura dell'area di porta (area piccola) rimane in ogni caso obbligatoria.
 - Utilizzo di un pallone N°3 di cuoio.
 - Porte di misure ridotte (3x2 o 4x2 metri). Se le porte sono mobili devono essere ben fissate e posizionate sulla linea dell'area di porta (piccola).
 - Il numero di giocatori per squadra variabile da 5 a 8 deciso di comune accordo tra le squadre e valutato in funzione delle dimensioni del campo e dell'esperienza dei giocatori. In caso di disaccordo si gioca con 6 giocatori per squadra.

- L'incontro ha una durata massima di tre tempi da 10 minuti ciascuno (nelle formule di svolgimento "little-match" il numero di tempi e la durata verrà eventualmente adattata).
- È consentito il passaggio volontario al portiere.
- La rimessa dal fondo con la palla posizionata fino al limite dell'area di rigore.
- Sulla rimessa dal fondo o dopo che il portiere ha bloccato il pallone con le mani, il pallone non può essere calciato oltre la metà campo salvo dopo uno scambio con il compagno. In caso di infrazione l'arbitro fa ripetere l'azione.
- Alla rimessa dal fondo o con la palla in mano al portiere, gli avversari devono arretrare e consentire il primo passaggio della palla senza pressare il portiere o i suoi compagni nei pressi dell'area grande. In caso di infrazione l'arbitro fa ripetere l'azione.
- Non è consentito segnare direttamente un goal dalla ripresa di gioco a centro campo. In caso di infrazione ripetere l'azione.
- La ripetizione illimitata delle rimesse laterali non effettuate correttamente
- I documenti ed i risultati degli incontri **devono essere rilevati e inviati** alla C.T.POL. con le consuete modalità, ma non costituiscono un elemento di valutazione per la classificazione delle squadre che per questa categoria non è prevista.
- **REGOLE TECNICHE UNDER 10 E UNDER 12**
 - L'incontro si disputa con sette giocatori per squadra. La partita è comunque valida (può iniziare o continuare) se entrambe le squadre hanno almeno cinque giocatori in campo (non è obbligatorio, ma è **auspicabile**, che una squadra si adegui al numero di giocatori della squadra avversaria). La partita non deve iniziare o deve essere interrotta quando una od entrambe le squadre hanno meno di cinque giocatori in campo. In questo caso la/le squadra/e in posizione irregolare perdono la partita a tavolino. La partita può comunque essere disputata in forma amichevole senza fini di classifica.
 - I campi Under 10 devono essere dotati di porte di misura ridotta (3x2 o 4x2 metri). Se le porte sono mobili devono essere ben fissate e posizionate sulla linea dell'area di porta (piccola). Le linee di fondo possono essere tracciate con dei cinesini così come l'area di porta (area piccola) la cui tracciatura rimane obbligatoria.
 - Per l'incontro va usato un pallone della 4ª misura scelto di comune accordo dai due responsabili delle squadre. In caso di disaccordo la scelta spetta all'arbitro.
 - Ogni squadra deve incaricare una persona competente, tesserata al CSI e di almeno 14 anni di età a svolgere il compito di guardalinee (Assistente di parte dell'arbitro). Tale nominativo va elencato nella distinta di presentazione degli atleti.
 - L'incontro si disputa in tre tempi della durata ognuno di 15 minuti. Tra un tempo e l'altro sono previsti 5 minuti di intervallo (massimo).
 - Ogni squadra può richiedere all'arbitro, per ogni tempo ed a gioco fermo, 1 Time-Out della durata di 1 minuto.
 - **Tutti gli atleti in distinta devono prendere parte al gioco**, seppure senza alcun vincolo di durata, auspicando un coinvolgimento adeguato di tutti gli atleti partecipanti. **Eventuali violazioni alla presente norma verranno punite con un richiamo ufficiale, la prima volta, e con la sconfitta a tavolino in caso di recidiva.**
 - All'inizio ed al termine dell'incontro le squadre, al centro del campo, con tutti i giocatori e dirigenti e guidate dall'arbitro, devono svolgere **obbligatoriamente** il cerimoniale dei saluti.
 - Il tipo di punizione va dichiarato dall'arbitro, oltre che con il consueto gesto, anche verbalmente ad almeno un giocatore di entrambe le squadre.
 - Il passaggio volontario al portiere è consentito.
 - Alla ripresa del gioco (punizione, rimessa laterale, rimessa dal fondo, calcio d'inizio, calcio d'angolo ecc.) nessun giocatore può sostare nell'area piccola di porta della squadra avversaria.
 - Non è consentito **segnare direttamente un goal dalla ripresa di gioco a centro campo** o con il **rinvio del portiere**. In caso di infrazione l'arbitro fa ripetere l'azione.
 - La rimessa in gioco dal fondo è consentita posizionando il pallone fino al limite dell'area (grande) di porta.
 - Alla **rimessa dal fondo** o con la **palla in mano al portiere**, gli **avversari devono arretrare e consentire il primo passaggio** della palla senza pressare il portiere o i suoi compagni nei pressi dell'area grande. In caso di infrazione l'arbitro fa ripetere l'azione.
 - I punti per la classifica sono assegnati in funzione del risultato di ogni **SINGOLO TEMPO** secondo il seguente criterio: **3 punti** alla squadra che vince almeno due tempi o vince un tempo e pareggia gli altri due; **2 punti** alla squadra che pareggia almeno due tempi o vince almeno un tempo; **1 punto** alla squadra che pareggia almeno un tempo; **0 punti** alla squadra che perde tutti e tre i tempi. In caso di vittorie a tavolino vengono assegnati 3 punti alla squadra vincente e -1 (meno uno) a quella perdente.

	Caso A	Caso B	Caso C	Caso D	Caso E	Caso F
1° Tempo	<i>Pari</i>	<i>Vince A</i>	<i>Vince A</i>	<i>Vince A</i>	<i>Vince A</i>	<i>Vince A</i>
2° Tempo	<i>Pari</i>	<i>Pari</i>	<i>Vince A</i>	<i>Vince A</i>	<i>Pari</i>	<i>Vince A</i>
3° Tempo	<i>Pari</i>	<i>Pari</i>	<i>Pari</i>	<i>Vince A</i>	<i>Vince B</i>	<i>Vince B</i>
Squadra A	2 pt	3 pt	3 pt	3 pt	2 pt	3 pt
Squadra B	2 pt	2 pt	1 pt	0 pt	2 pt	2 pt

- Nel caso di incontri ad eliminazione diretta, la squadra vincente verrà determinata dal numero totale di tempi vinti. In caso di parità di tempi vinti verrà considerata la migliore differenza reti. In caso di ulteriore parità si disputeranno due tempi supplementari da 5 minuti cadauno ed eventualmente si tireranno i calci di rigore con il "sistema veloce" (articolo 23 della disciplina di Calcio a 7 del regolamento nazionale "Sport in Regola").

1.17. Campionato Under 14

- **Tutti gli atleti in distinta devono prendere parte al gioco**, seppure senza alcun vincolo di tempo, auspicando un coinvolgimento adeguato di tutti gli atleti partecipanti. **Eventuali violazioni alla presente norma verranno punite con un richiamo ufficiale, la prima volta, e con la sconfitta a tavolino in caso di recidiva.**
- Non è consentito segnare direttamente un goal dalla ripresa di gioco a centro campo.
- I punti per la classifica sono assegnati in funzione del risultato finale dell'incontro: **3 punti** alla squadra che vince; **1 punto** ad entrambe la squadra in caso di pareggio; **0 punti** alla squadra che perde. In caso di vittorie a tavolino vengono assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella perdente.

1.18. Campionato Under 16, Under 18 e Under 20

- Il campionato si costituirà al raggiungimento di **almeno 5 squadre iscritte**. Diversamente le stesse potranno eventualmente **isciversi al campionato della categoria superiore**.

1.19. Campionato Open Maschile a 6 giocatori

- Disciplina sportiva istituzionale derivata e con le stesse regole tecniche dal calcio a 7 giocatori.
- L'incontro si disputa con 6 giocatori in campo.
- L'attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta.

1.20. Campionato Open Maschile a 7 giocatori

- **Nella prima fase del campionato le squadre verranno suddivise in gironi definiti in funzione del livello tecnico/agonistico dichiarato all'atto dell'iscrizione. Nella seconda parte verranno composti dei gironi in funzione della classifica della prima fase atti a favorire l'incontro con altre squadre. Tutte le squadre accederanno alla fase finale ad eliminazione diretta.**

1.21. Campionato Open Femminile

- Il campionato si costituirà al raggiungimento di **almeno 5 squadre iscritte**. Diversamente le stesse potranno iscriversi al campionato organizzato dal Comitato CSI di Brescia o di Bergamo.

1.22. Nelle fasi ad eliminazione diretta, i termini di presentazione dei reclami sono quelli stabiliti dall'articolo 72.1 di "Sport in Regola".

1.23. Le strutture non adeguate alla disputa di semifinali e finali verranno preventivamente comunicate tramite delibera consigliare.

2. PALLAVOLO e MINIVOLLEY

2.1. Gli incontri si svolgono come descritto nel regolamento CSI per la Pallavolo fatta eccezione per quanto di seguito specificato.

2.2. Categorie, limiti di età, durata degli incontri ed altezza della rete:

MINIVOLLEY A 4 GIOCATORI			
Categoria	Anni di nascita	Durata	Rete
Under 8 (misto M/F)	2019/ 2020 / 2021 / F.Q. 2018*	<i>libera</i>	2,00 m
Under 10 (misto M/F)	2017 / 2018 / 2019 / F.Q. 2016*	3 al 25 obb.	2,00 m
Under 11 (misto M/F)	2016 / 2017 / 2018 / F.Q. 2015*	3 al 25 obb.	2,00 m
PALLAVOLO A 6 GIOCATORI			
Categoria	Anni di nascita	Durata	Rete
Under 12 (misto M/F)	2015 / 2016 / 2017 / F.Q. 2014*	3 al 25 obb.	2,00 m
Under 13 (misto M/F)	2014 / 2015 / 2016 / F.Q. 2013*	3 al 25 obb.	2,15 m
Under 14 (misto M/F)	2013 / 2014 / 2015 / 2016 / F.Q. 2012*^F	3 al 25 obb.	2,15 m
Under 15	2012 / 2013 / 2014 / 2015 / F.Q. 2011*^F	5 al 25	2,24 m
Under 15 Mista (M/F)	2012 / 2013 / 2014 / 2015 / F.Q. 2011*^{MF}	5 al 25	2,24 m
Under 17	2010 / 2011 / 2012 / 2013 / F.Q. 2009*^F	5 al 25	2,24 m
Under 19	2008 / 2009 / 2010 / 2011 / F.Q. 2007*^F	5 al 25	2,24 m
Open Maschile	2011 e precedenti	5 al 25	2,43 m
Open Femminile	2011 e precedenti	5 al 25	2,24 m
Mista Amatori (M/F)	2011 e precedenti	5 al 25	2,35 m

- a) Le/Gli atleta/i **“Fuori Quota”** sono ammesse/i **solo previa autorizzazione NOMINATIVA** da richiedere alla **Segreteria del Comitato di Valle Camonica** inviando l'**apposito modulo** compilato in tutte le sue parti. La richiesta è ammissibile solo per le **categorie in cui è previsto il “Fuori Quota” (F.Q.)**. La richiesta può riguardare anche **più “fuori quota”**, ma **solo un (1) potrà essere indicato/a nella “Distinta Giocatori” di ogni gara**.
- b) Le/Gli atleta/i **“fuori quota”** sono ammesse/i **solo nell’attività locale**, ossia quella proposta dal Comitato di Valle Camonica.
- c) Nella categoria **Under 14** l’atleta **“fuori quota”** può essere solo di **sexso femminile**.
- d) L’eventuale **partecipazione di giocatori con età inferiore** (anno di nascita superiore al massimo previsto) **va formalmente comunicata, utilizzando l’apposito modulo, alla segreteria del Comitato di Vallecamonica** da parte del **presidente della Società Sportiva** e la deroga vale solo per l’attività del CSI Valle Camonica.
- e) Eventuali **ulteriori deroghe** per la partecipazione di giocatori/giocatrici con **età o sesso non previste dalla categoria** in oggetto, **devono essere formalmente richieste al Consiglio Direttivo del Comitato di Valle Camonica** da parte del **presidente della Società Sportiva** e se concesse valgono solo per l’attività del CSI Valle Camonica.
- f) Attenzione! **Senza le autorizzazioni e/o le comunicazioni** previste nei punti precedenti, la partecipazione alla gara di atleti non rientranti nella fascia di età prevista per la categoria in oggetto è soggetta ai **provvedimenti disciplinari a carico del dirigente e/o della società sportiva previsti per la partecipazione di “atleti non ammissibili alla gara”**.

2.3. L’orario d’inizio degli incontri deve rispettare le seguenti indicazioni:

CATEGORIA	dal MARTEDÌ al VENERDÌ	SABATO	DOMENICA	
		Pomeriggio/sera	Mattina	Pomeriggio/Sera
UNDER 8, 10, 12 e 13	15:00 - 19:00	15:00 - 19:00	10:00 - 11:00	14:00 - 19:00
UNDER 14	18:00 - 20:00	15:00 - 19:00	10:00 - 11:00	14:00 - 19:00
UNDER 15	18:00 - 20:00	15:00 - 20:00	10:00 - 11:00	14:00 - 20:00
UNDER 17 e 19	20:30 - 21:00	15:00 - 21:00	10:00 - 11:00	14:00 - 21:00
OPEN MASCHILE	20:30 - 21:00	17:00 - 21:00	10:00 - 11:00	18:00 - 21:00
OPEN FEMMINILE	20:30 - 21:00	17:00 - 21:00	10:00 - 11:00	18:00 - 21:00
MISTA AMATORI	20:30 - 21:00	17:00 - 21:00	10:00 - 11:00	18:00 - 21:00

Nel modulo d’iscrizione è obbligatorio indicare anche il **giorno alternativo** a quello prioritario per la disputa degli incontri casalinghi pena la non accettazione dell’iscrizione.

Le fasce orarie **colorate di verde** sono quelle preferenziali e consigliate per favorire la presenza di un direttore di gare del comitato.

Gli incontri programmati in giorni ed orari della **fascia rossa** possono essere spostati secondo le modalità previste per gli spostamenti gara ordinari, ovvero con una motivazione riconosciuta.

Eventuali e particolari esigenze di disputa degli incontri in giorni ed orari di gioco non previsti dalla tabella sottostante, vanno formalmente richieste alla commissione tecnica del CSI che ne valuterà l’accettazione.

2.4. In tutte le categorie dove è prevista la direzione dell’incontro da parte di un arbitro di comitato, è obbligatorio, per la squadra prima nominata in calendario, incaricare un tesserato maggiorenne, anche dirigente, atleta o allenatore della squadra, a svolgere il compito di addetto all’arbitro. Questo deve accogliere il direttore di gara, accompagnarlo nel proprio spogliatoio, assisterlo durante l’incontro e nel post-partita.

2.5. La refertazione dell’incontro deve avvenire utilizzando il **“referto elettronico”** ossia l’applicazione appositamente predisposta. L’utilizzo del referto cartaceo è ammesso solo per le categorie che non prevedono la refertazione elettronica o nel caso di evidenti problemi tecnici nell’utilizzo dell’applicazione.

2.6. La squadra prima nominata in calendario, ad eccezione degli incontri in campo neutro (es. finali), è tenuta in caso di necessità della squadra ospite a mettere a disposizione i palloni per il riscaldamento.

2.7. La distinta giocatori va presentata all’arbitro in una sola copia, ma è comunque facoltà delle squadre prendere visione e fotografare la distinta della squadra avversaria.

2.8. In caso di bestemmia l’atleta, dirigente o allenatore verrà squalificato (cartellino giallo e rosso).

2.9. **Campionati mono-sportivi Under 8, Under 10, Under 11, Under 12 e Under 13**

- L’Attività Sportiva per Bambini e Ragazzi ha quale fine la promozione di un’esperienza sportiva/educativa aperta ai valori più belli e significativi dello Sport. Le manifestazioni proposte, **anche se mono sportive**, avranno in sé tutte le caratteristiche per trasmettere ai bambini e ragazzi valori quali la partecipazione, la conoscenza, lo scambio reciproco e la sana competizione
- I campionati si costituiranno al raggiungimento di **almeno 5 squadre iscritte**. Diversamente le stesse potranno eventualmente iscriversi ai campionati della categoria superiore.

- Eventuali richieste d'iscrizioni di nuove squadre o suddivisioni/accorpamenti di quelle già iscritte a stagione avviata, sono consentite nella categoria Under 8 ed eccezionalmente nelle altre categorie se compatibili con le formule di svolgimento adottate. L'eventuale decisione di rigetto spetta alla C.T.Pol. ed è inappellabile.
- La C.T.POL. si riserva la possibilità di suddividere le squadre in gironi per facilitare e/o equilibrare lo svolgimento dei tornei. Il calendario degli incontri a squadre viene definito partendo da un calendario generale con svolgimento secondo la formula all'«italiana», eventualmente di andata e/o ritorno, anche incompleto di alcune giornate, escluse a sorteggio, per rispettare la durata massima prevista dai campionati. Per i tornei Ragazzi/e è previsto lo svolgimento di una fase finale, con semifinali e finali.
- Il calendario può anche prevedere raggruppamenti di due o più incontri sullo stesso campo, anche tra squadre di società che normalmente non usano quel campo per gli incontri casalinghi. Tale soluzione verrà perseguita, nel limite delle disponibilità delle strutture, sia per ottimizzare le designazioni arbitrali che per favorire la socializzazione dei partecipanti. Alcuni incontri potranno svolgersi con formule «Little Match» coinvolgendo contemporaneamente tre o più squadre.
- La tessera degli atleti **deve essere dotata di fotografia digitale** (recente) fornita all'atto del tesseramento. Le tessere dei dirigenti e/o allenatori, provviste della fotografia, possono sostituire il documento d'identità nelle procedure di riconoscimento dei partecipanti alla gara.
- La direzione degli incontri è affidata ad un **arbitro di società** incaricato dalla squadra ospitante (prima nominata nel calendario). L'arbitro di società deve aver **compiuto i 16 anni**, deve essere **regolarmente tesserato al CSI** e deve preferibilmente essere **qualificato dai corsi di formazione** proposti dal CSI, **non deve svolgere contemporaneamente il ruolo di allenatore o dirigente** e deve svolgere tutte le funzioni del direttore di gara in particolare:
 - Verificare il tesseramento e l'identità dei partecipanti, compresa la presenza delle persone obbligatorie (refertista). Gli allenatori possono assistere alla verifica delle presenze della squadra avversaria.
 - Verificare la regolarità della struttura sportiva ed il rispetto delle norme relative all'adozione dei defibrillatori automatici.
 - Redigere il verbale dell'incontro e farlo sottoscrivere ad entrambi gli allenatori.
- **Nessun tipo di fallo deve essere sanzionato con l'espulsione definitiva.** In caso di comportamento gravemente scorretto da parte di un giocatore, l'arbitro deve comminare un'ammonizione o un'espulsione a tempo (cartellino azzurro nel calcio) consentendo comunque, ove non già previsto, la sostituzione del giocatore eventualmente "espulso".
- Si invitano le società ospitanti a predisporre un'adeguata accoglienza delle squadre avversarie predisponendo possibilmente anche la merenda per i bambini partecipanti.
- **REGOLE TECNICHE MINIVOLLEY UNDER 8**
 - Il campo della dimensione massime di 6 x 9 mt con la rete posta a 2 metri massimo di altezza.
 - Utilizzo di un pallone di gomma leggero da 180-200 gr
 - L'incontro si disputa in uno o più "set" a tempo della durata ognuno di almeno 8 minuti (massimo 15 minuti)
 - Il tocco libero, ovvero la palla può essere trattenuta, spinta ed accompagnata, bloccata e rilanciata. Il tocco è irregolare solo se si trattiene la palla per più di due secondi o se si lancia e poi si riprende la palla (deve per forza essere toccata nel limite dei tre tocchi da un altro giocatore).
 - La "battuta" può essere effettuata liberamente da qualsiasi zona del campo
 - È consentito il rinvio in **bagher** direttamente nel campo avversario senza l'obbligo dei tre passaggi
 - È consentire il rinvio in **palleggio** nel campo avversario dopo il primo passaggio
 - Le sostituzioni avvengono a rotazione
 - Il cambio del servizio dopo tre punti consecutivi effettuati dalla stessa squadra
 - Le regole, il numero di giocatori e lo spazio di gioco, sia negli incontri di Calcio che di Minivolley, possono essere adattati all'occorrenza previo accordo consensuale tra i dirigenti/allenatori delle squadre. **Tutti i bambini devono essere facilitati nella partecipazione ed equamente coinvolti nelle varie fasi del gioco.**
 - I documenti ed i risultati degli incontri **devono essere rilevati e inviati** alla C.T.POL. con le consuete modalità, ma non costituiscono un elemento di valutazione per la classificazione delle squadre che per questa categoria non è prevista.
- **REGOLE TECNICHE MINIVOLLEY UNDER 10 E UNDER 11**
 - L'incontro si disputa con quattro giocatori per squadra senza distinzione di ruoli (non esiste prima o seconda linea). La partita è comunque valida (può iniziare o continuare) se entrambe le squadre hanno almeno tre giocatori in campo (non è obbligatorio, ma è **auspicabile**, che una squadra si adegui al numero di giocatori della squadra avversaria). La partita non deve iniziare o deve essere interrotta quando una od entrambe le squadre hanno meno di tre giocatori in campo. In questo caso la/le squadra/e in posizione irregolare perdono la partita a tavolino. La partita può comunque essere disputata in forma amichevole senza fini di classifica.
 - Per l'incontro va usato il pallone Molten V4M3000-L (CSI Point MLT.V4M3000-L, ZEUS Volley School (CSI Point ZES.0047) o Mikasa VS123WL (CSI Point MKS.VS123W-L). Il pallone va comunque scelto di comune accordo dai due responsabili (allenatori) delle squadre. In caso di disaccordo la decisione spetta all'arbitro.
 - La società ospitante (in caso di raggruppamenti si ritiene squadra ospitante la società responsabile della palestra) **deve incaricare una persona competente**, tesserata al CSI e di almeno 14 anni di età a svolgere il compito di refertista. Tale nominativo va elencato nella distinta di presentazione degli atleti. La commissione è disponibile, su appuntamento, ad effettuare un corso di formazione per tale ruolo.
 - Il campo misura 6 x 9 mt. La rete è fissata ad una altezza di 2,00 mt.

- L'incontro si disputa al meglio dei 3 set. Il terzo set è obbligatorio ed al 13° punto si cambia campo. Tutti e tre i set terminano al 25° punto se una delle due squadre si avvantaggia di almeno 2 punti, altrimenti si procede ad oltranza fino a quando una delle due si avvantaggia di 2 punti o raggiunge per prima il 30° punto. Ogni squadra dispone di due time out da 1 minuto per ogni set.
- Le sostituzioni avvengono a rotazione, nel senso che il giocatore che deve andare in battuta (zona 4) deve essere sostituito da un atleta in panchina ad ogni cambio palla. L'ordine di rotazione deve includere tutti i giocatori in distinta. L'ordine di entrata in campo dei giocatori non può variare durante lo stesso set.
- Il servizio va effettuato colpendo la palla nella parte inferiore (battuta da sotto) ovvero con la mano completamente sotto il livello delle spalle.
- Il ritardo in battuta dell'atleta al servizio non costituisce un'infrazione mentre il fallo di piede sì.
- Viene abolito il fallo di "doppia", ma la palla trattenuta o accompagnata è considerata fallo.
- L'invasione di campo è considerata fallo quando durante le azioni di gioco l'atleta:
 - *tocca la rete*
 - *tocca l'avversario*
 - *mette un piede completamente nel campo avversario*
- Dopo tre punti consecutivi effettuati dalla stessa squadra il servizio passa alla squadra avversaria.
- Prima dell'inizio dell'incontro sono consentiti 5 minuti di riscaldamento.
- I punti per la classifica sono assegnati secondo il seguente criterio: **3 punti** alla squadra vincente per 2 a 1 o 3 a 0; **2 punti** alla squadra perdente per 1 a 2; **1 punto** alla squadra perdente per 0 a 3 che abbia però totalizzato nei tre set un punteggio pari o superiore a 40; **0 punti** negli altri casi. In caso di vittorie a tavolino vengono assegnati 3 punti alla squadra vincente e -1 (meno uno) a quella perdente.
- REGOLE TECNICHE PALLAVOLO UNDER 12 E UNDER 13
 - Si applicano tutte le regole del Minivolley Under 10/11 fatta eccezione per quanto segue:
 - L'incontro si disputa con sei giocatori per squadra senza distinzione di ruoli (non esiste prima o seconda linea). La partita è comunque valida (può iniziare o continuare) se entrambe le squadre hanno più di quattro giocatori in campo (non è obbligatorio, ma auspicabile, che una squadra si adegui al numero di giocatori della squadra avversaria). La partita non deve iniziare o deve essere interrotta quando una od entrambe le squadre hanno meno di cinque giocatori. In questo caso la/le squadra/e in posizione irregolare perdono la partita a tavolino. La partita può comunque essere disputata in forma amichevole senza fini di classifica.
 - Il campo misura 9 per 18 metri (campo regolamentare di pallavolo).
 - **Le sostituzioni avvengono secondo le normali regole della pallavolo, ma con l'obbligo che tutte le atlete(i) a referto prendano parte al gioco seppure senza alcun vincolo di tempo o di numero di set** auspicando un coinvolgimento adeguato di tutte le atlete/i. **Eventuali violazioni alla presente norma verranno punite con un richiamo ufficiale, la prima volta, e con la sconfitta a tavolino in caso di recidiva.**
 - Non è previsto il ruolo del libero.

2.10. Campionato Under 14

- L'incontro si disputa al meglio dei 3 set seguendo la formula del "Rally Point System". Il terzo set è obbligatorio ed al 13° punto si cambia campo. Tutti e tre i set terminano al 25° punto se una delle due squadre si avvantaggia di almeno 2 punti, altrimenti si procede ad oltranza fino a quando una delle due si avvantaggia di 2 punti o raggiunge per prima il 30° punto. Ogni squadra dispone di due time out di 30 secondi in ognuno dei set.
- **Le sostituzioni avvengono secondo le normali regole della pallavolo, ma con l'obbligo che tutte le atlete(i) a referto prendano parte al gioco seppure senza alcun vincolo di tempo o di numero di set** auspicando un coinvolgimento adeguato di tutte le atlete/i. **Eventuali violazioni alla presente norma verranno punite con un richiamo ufficiale, la prima volta, e con la sconfitta a tavolino in caso di recidiva.**
- È possibile schierare in campo un atleta maschio (uno solo in campo contemporaneamente).
- È permesso l'utilizzo del "libero".
- Eventuali duplicati del referto dell'incontro possono essere chiesti alla segreteria del CSI.
- I punti per la classifica sono assegnati secondo il seguente criterio: **3 punti** alla squadra vincente per 3 a 0; **2 punti** alla squadra che vince per 2 a 1; **1 punto** alla squadra perdente per 1 a 2; **0 punti** alla squadra perdente per 0 a 3. In caso di vittorie a tavolino vengono assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella perdente.

2.11. Campionato Under 15, Under 17 e Under 19

- Il campionato si costituirà al raggiungimento di **almeno 5 squadre iscritte**. Diversamente le stesse potranno eventualmente **isciversi al campionato della categoria superiore**.

2.12. Campionato Under 15 Misto

- L'attività è classificata «**non agonistica**» data la natura promozionale della proposta.
- Il campionato si costituirà al raggiungimento di **almeno 5 squadre iscritte**.
- **Le squadre** possono essere composte da atleti **maschi e femmine** con la **massimo due femmine in campo contemporaneamente**.
- Ai fini del tesseramento la categoria è da considerarsi disciplina Pallavolo Mista (PVM)

2.13. Campionato Mista Amatori

- L'attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta.
- Si applicano le stesse regole della categoria «Open Misto – Regola 29» con la possibilità di comporre la squadra in campo con:
 - 3 Maschi + 3 Femmine
 - 2 Maschi + 4 Femmine
 - 4 Maschi (di cui uno nato nell'anno 2009 al posto di una atleta femmina) + 2 Femmine
- Non sono consentiti cambi “femmina su maschio” e viceversa esclusa la possibilità di sostituire un maschio con un libero femmina.
- Ai fini del tesseramento la categoria è da considerarsi disciplina Pallavolo Mista (PVM).

2.14. Campionato Open Maschile

- Il campionato si costituirà al raggiungimento di **almeno 4 squadre iscritte**. Diversamente le stesse potranno iscriversi al campionato Misto Amatori o ai campionati organizzati dal CSI di Brescia o di Bergamo.
- L'attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta.
- Non esiste alcun vincolo di tesseramento alla pallavolo con le società di prima iscrizione, previa comunicazione alla segreteria del CSI Vallecamonica, per consentire ad un atleta di giocare nel campionato open con una differente società sportiva.

2.15. Nelle fasi ad eliminazione diretta, i termini di presentazione dei reclami sono stabiliti 72.1 di “Sport in Regola”.

2.16. Le strutture non adeguate alla disputa di semifinali e finali verranno preventivamente comunicate tramite delibera consigliare.

3. TROFEO POLISPORTIVO

3.1. Le squadre iscritte ai campionati di **Calcio Under 10, Calcio Under 12, Minivolley Under 10, Minivolley Under 11, Pallavolo Under 12 e Pallavolo Under 13** possono partecipare al Trofeo Polisportivo.

3.2. Il Trofeo Polisportivo prevede la partecipazione delle squadre, oltre agli incontri di calcio, minivolley e pallavolo dei rispettivi campionati, alle seguenti gare sportive complementari:

- Corsa Campestre
- Dodgeball / Tchoukball
- Minibasket / Pallamano
- Triathlon atletico: corsa, salto in lungo e lancio del vortex

3.3. L'adesione al Trofeo Polisportivo è gratuita e deve essere formalizzata all'atto dell'iscrizione della squadra ai campionati o entro la prima gara sportiva complementare in programma.

3.4. **Trofeo Polisportivo viene istituito con l'iscrizione di almeno quattro squadre.**

3.5. La classifica del trofeo prevede la somma dei punteggi ottenuti nelle gare sportive complementari (**75%**) e negli incontri del campionato mono-sportivo (**25%**).

3.6. Punteggio Sport Complementari

- Il punteggio assegnato alle squadre viene calcolato in funzione dei risultati conseguiti come di seguito descritto:
- **MANIFESTAZIONI MONO GARA:** Le squadre verranno classificate in funzione del punteggio medio acquisito dai propri 5 migliori atleti, tra i quali è eventualmente ammesso un solo «fuori quota». Le squadre presenti con un numero di atleti inferiore a 5, verranno classificate dopo quelle presenti con 5 o più atleti. Il punteggio per la classifica del trofeo verrà assegnato, in funzione della posizione in classifica della squadra, applicando i criteri esposti nella Tabella B.
- **MANIFESTAZIONI MULTI GARA:** Le squadre verranno classificate in ogni gara in funzione del punteggio medio acquisito dai propri 5 migliori atleti, tra i quali è eventualmente ammesso un solo «fuori quota». Le squadre presenti con un numero di atleti inferiore a 5, verranno classificate dopo quelle presenti con 5 o più atleti. Per ogni gara le squadre acquisiranno un punteggio a scalare, in funzione della loro posizione in classifica, assegnato applicando i criteri esposti nella Tabella A. Il punteggio per la classifica del torneo verrà assegnato, in funzione della posizione in classifica della squadra, ottenuta sommando i punteggi acquisiti nelle singole gare, applicando i criteri esposti nella Tabella B.

[illegible]

4. PARTECIPANTI ALLE GARE

- 4.1. Negli sport di squadra, fatte salve le altre limitazioni imposte, **non è possibile schierare nella fase ad eliminazione diretta atleti tesserati al CSI successivamente al 31/10/2026 fatto salvo un solo atleta (1) che deve comunque essere tesserato entro il 28/02/2027**, considerano quanto segue:
- a) Gli atleti **tesserati dopo il 31/10/2026** possono comunque **partecipare agli incontri di qualificazione**.
 - b) In caso di **infortunio certificato**, con richiesta **presentata alla commissione tecnica entro 30 giorni dall'infortunio**, **l'atleta infortunato potrà essere sostituito** da un atleta tesserato al CSI successivamente al 31/10/2026.
 - c) Il controllo del rispetto della regola viene effettuato dalle commissioni tecniche.
 - d) La partecipazione alle gare ad eliminazione diretta di atleti tesserati in **violazione dei limiti** sopra descritti, **equivale alla partecipazione di un "atleta non ammissibile" con le relative conseguenze disciplinari a carico del dirigente e/o della società sportiva**.
- 4.2. La partecipazione di atleti tesserati con la federazione o con altri enti di promozione sportiva (EPS) ai campionati CSI di Calcio, Minivolley e Pallavolo è regolata dalle norme nazionali di "Sport in Regola" con le seguenti variazioni valide solo per le attività del CSI Vallecamonica:
- a) I campionati di calcio a 6, a 7 ed a 11 giocatori sono considerati la medesima disciplina
 - b) La pallavolo, il minivolley sono considerate la medesima disciplina
 - c) I limiti e le norme si applicano indistintamente sia che gli atleti siano tesserati alla Federazione che ad altri Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
 - d) I limiti e le norme **valgono per tutte le categorie**
 - e) La **richiesta di tesseramento al CSI** di atleti tesserati con la Federazione o con altri enti EPS da parte **di un'altra società sportiva deve sempre essere accompagnata dal "nulla osta" rilasciato dalla società di Federazione/EPS che va depositato presso la segreteria del CSI prima del tesseramento stesso**.
 - f) **Tutti i tesserati al CSI che giocano anche in federazione/EPS devono essere dichiarati attraverso il tesseramento on-line dei CSI anche quando il tesseramento con la federazione/EPS avviene successivamente al rilascio della tessera CSI.**
 - g) La partecipazione alle gare CSI di atleti tesserati con la federazione o con altri enti EPS, in **violazione dei limiti** e delle norme previste, compreso il punto (e), **equivale alla partecipazione ad una gara CSI di un atleta non tesserato con le relative conseguenze disciplinari a carico del dirigente e/o della società sportiva**.
- 4.3. Nelle manifestazioni sportive si rende **obbligatoria** la presenza costante sul terreno di gioco di un **dirigente maggiorenne**, questi potrebbe essere anche allenatore/giocatore. In caso di abbandono dal campo per qualsiasi motivo (disciplinare o personale) deve obbligatoriamente essere sostituito da un altro dirigente tesserato e maggiorenne eventualmente anche non inizialmente presente in distinta, in tal caso l'arbitro provvederà al suo riconoscimento. Nell'attività giovanile a cui partecipano atleti minorenni, qualora l'unico Dirigente della Società sportiva presente venga espulso dall'arbitro, lo stesso dovrà ugualmente restare in panchina quale unico responsabile degli atleti minorenni impegnati nel gioco.
- 4.4. Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione. È consentito "il passaggio" di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI" (cfr. in "Norme di tesseramento").
- 4.5. L'elenco dei partecipanti alla gara a squadre (**Distinta Giocatori**), da consegnare all'arbitro, va compilato **esclusivamente on-line** e stampato in duplice copia, fatto salvo quanto eventualmente previsto dagli specifici regolamenti, **specificatamente per ogni gara disputata indicando correttamente il numero dell'incontro a cui si riferisce**. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto.
- 4.6. **L'elenco dei partecipanti alle gare individuali**, in singola copia e sottoscritto da un dirigente accompagnatore maggiorenne, **deve essere consegnato** alla segreteria organizzativa prima dell'inizio della manifestazione. I singoli regolamenti possono prevedere tempi e modi diversi di compilazione e presentazione.
- 4.7. La compilazione **effettuata a mano**, anche parzialmente, dell'elenco dei partecipanti alla gara (**Distinta/Elenco Giocatori**) **determina una irregolarità formale sanzionabile come previsto dalle norme disciplinari**.

4.8. **Vincolo sportivo: trasferimento e svincolo di un atleta**

Firmando la richiesta di tesseramento AT - Atleta, i tesserati, **a partire dal compimento del dodicesimo anno di età**, si vincolano alla propria Associazione/Società **fino al termine dell'anno sportivo** per le discipline indicate sulla tessera. Durante lo stesso anno sportivo, non possono essere tesserati da altre società per quelle stesse discipline, ma solo per praticarne di diverse.

Esistono due possibilità per un atleta che intenda cambiare società durante l'anno:

1) Trasferimento (senza bisogno di nuovo tesseramento)

Il trasferimento avviene quando l'atleta non ha mai partecipato a gare ufficiali con la società di provenienza durante l'anno sportivo corrente (cioè in caso di "inutilizzo"). Con il trasferimento, l'atleta cessa di essere tesserato per la società di provenienza.

L'atleta può trasferirsi ad un'altra società all'interno dello stesso Comitato territoriale; il trasferimento non richiede il consenso della società di provenienza, ma solo una richiesta scritta dell'atleta, e può essere effettuato una sola volta per stagione sportiva.

La richiesta va presentata dalla nuova società al Comitato territoriale CSI, che deve approvarla entro 15 giorni.

2) Svincolo (per ri-tesserarsi con un'altra società)

Lo svincolo si applica quando l'atleta ha già partecipato a gare ufficiali con la società di provenienza, e può essere effettuato una sola volta per stagione sportiva.

L'atleta deve presentare al Comitato territoriale:

- Richiesta di svincolo, firmata dall'atleta
- Nulla-osta della società di provenienza (originale)
- Tessera CSI

In alternativa, può essere la società a presentare la richiesta in via telematica sulla piattaforma di Tesseramento Online.

Il Comitato territoriale deve decidere entro 15 giorni e pubblicare il provvedimento sul Comunicato Ufficiale; solo dopo la pubblicazione, l'atleta potrà tesserarsi per un'altra società.

Se sulla tessera era indicata solo una disciplina, il Comitato dovrà trasformare la tessera AT in NA (Non Atleta), con qualifica "SVI – Tesserato svincolato"; nel caso siano indicate due discipline, il Comitato si limiterà a cancellare solo la disciplina interessata.

4.9. **Prestito giovanile di campionato (Under 16)**

Fermo restando il vincolo sportivo annuale dell'atleta con la propria Associazione/Società di appartenenza, limitatamente ai Campionati nazionali CSI di **Pallavolo e Pallacanestro** è consentito il **Prestito giovanile di campionato** per atleti/e appartenenti alle categorie giovanili fino alla Under 16 compresa, secondo le modalità e i limiti di seguito indicati.

Il Prestito giovanile di campionato non costituisce trasferimento, svincolo, nuovo tesseramento o cambio di società, ma esclusivamente un'autorizzazione temporanea all'utilizzo sportivo dell'atleta da parte di un'altra società affiliata CSI, limitatamente a una sola squadra e a una sola categoria.

L'atleta resta tesserato/a per la società di appartenenza, mantiene la tessera CSI originaria e continua a essere vincolato/a alla società presso cui è tesserato. La società beneficiaria del prestito può utilizzare l'atleta esclusivamente nella squadra e nella categoria per le quali il prestito è stato autorizzato.

Il Prestito giovanile di campionato è ammesso esclusivamente:

- per le discipline sportive **Pallavolo e Pallacanestro**;
- per atleti e atlete appartenenti alle **categorie giovanili fino alla Under 16** compresa;
- per i **soli Campionati nazionali CSI** che prevedono l'accesso alle fasi regionali e/o nazionali;
- a favore di società **già regolarmente iscritte alla categoria** interessata sulla piattaforma CSI;
- per **una sola società** e per **una sola categoria** nell'ambito dello stesso anno sportivo.

L'assegnazione dell'atleta in prestito deve riguardare **una categoria diversa** da quella nella quale l'atleta partecipa con la propria società di appartenenza. L'atleta non può essere utilizzato, nella medesima stagione sportiva, da due società diverse nella stessa categoria e nel medesimo campionato.

Ogni atleta può essere oggetto di **un solo** Prestito giovanile di campionato per anno sportivo, a favore di **una sola società** e per **una sola categoria**.

Ogni società può richiedere in prestito, **per ciascuna disciplina sportiva** e nel medesimo anno sportivo, un massimo di **tre atleti/e provenienti dalla stessa società** e da non più di **due società diverse**. Pertanto, cia-

scuna società può ricevere in prestito fino a un massimo complessivo di **6 atleti/e per la Pallavolo** e di **6 atleti/e per la Pallacanestro** nel medesimo anno sportivo. Gli atleti regolarmente autorizzati in prestito possono essere schierati senza ulteriori limiti numerici nelle gare della squadra e della categoria per le quali il prestito è stato concesso.

La richiesta di Prestito giovanile di campionato deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma TOL o altra procedura informatica messa a disposizione dal CSI. La società di appartenenza è tenuta ad acquisire e conservare, per ciascun atleta minorenni, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale al Prestito giovanile di campionato, rendendolo disponibile al CSI in caso di richiesta o verifica.

La richiesta può essere avviata dalla società richiedente e deve essere accettata dall'altra società di appartenenza. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il **28 febbraio** dell'anno sportivo di riferimento. Non sono ammesse richieste presentate oltre tale termine.

Il Prestito giovanile di campionato diventa efficace solo dopo la validazione della procedura da parte del Comitato CSI competente o secondo le modalità autorizzative definite dalla Direzione Tecnica Nazionale e dall'Ufficio Centrale Tesseramento.

Ai fini della gestione delle gare, l'atleta autorizzato in prestito risulterà visibile nella distinta di gioco esclusivamente per la società beneficiaria, per la singola squadra e per la singola categoria autorizzata. La piattaforma informatica impedirà l'utilizzo dell'atleta in categorie, squadre o campionati diversi da quelli oggetto del prestito.

Il Prestito giovanile di campionato ha durata limitata al campionato per il quale è stato autorizzato, comprese eventuali fasi successive regionali e/o nazionali, e cessa automaticamente al termine del campionato medesimo.

L'utilizzo di un atleta in assenza di regolare autorizzazione, oltre i limiti previsti, in categoria diversa da quella autorizzata o in violazione delle presenti disposizioni costituisce posizione irregolare dell'atleta, con applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti sportivi e di giustizia del CSI.

Ai **fini assicurativi**, l'atleta autorizzato al Prestito giovanile di campionato mantiene la copertura collegata alla propria tessera CSI, rilasciata dalla società di appartenenza, per quanto attiene agli infortuni e alla responsabilità civile verso terzi dell'atleta, secondo le condizioni e i limiti previsti dalla polizza assicurativa CSI.

Resta fermo che, per quanto riguarda la responsabilità societaria, ciascuna società risponde con la propria copertura RCT, secondo le condizioni di polizza applicabili, per le attività, i momenti organizzativi, gli allenamenti, le gare, le trasferte e ogni altra situazione nella quale l'atleta si trovi sotto la propria organizzazione, direzione o disponibilità.

La società beneficiaria del prestito è tenuta a verificare, prima dell'utilizzo dell'atleta in allenamento o in gara, la regolarità e la validità della **certificazione sanitaria** richiesta, assumendo la responsabilità della verifica del possesso dell'idoneità sanitaria in corso di validità ai fini dell'impiego dell'atleta nelle attività di propria competenza.

4.10. **Scadenze per la richiesta di svincolo e prestito giovanile:**

- Entro il **28 febbraio** per le discipline con annualità sportiva (01/07-30/06 e 01/09-31/08)
- Entro il **30 aprile** per le discipline con annualità solare (01/01 – 31/12)

Il Comitato territoriale non può prevedere nei propri regolamenti un divieto di svincolo e prestito giovanile. Il trasferimento può essere svolto in qualsiasi momento dell'anno.

4.11. **Svincolo d'ufficio in caso di esclusione della società dal Campionato**

Se una società si ritira, viene esclusa dal Campionato o le viene revocata l'affiliazione, gli atleti vengono svincolati d'ufficio dal Comitato territoriale, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale.

Nel caso di sport di squadra, questa possibilità è esclusa se è stata disputata più della metà delle giornate di gara previste.

4.12. **Trasferimenti e svincoli tra Comitati diversi**

Se la richiesta non ottiene risposta dal Comitato territoriale, o se il trasferimento riguarda società di Comitati diversi, la decisione è assunta dalla Presidenza Nazionale CSI (Area Attività Sportiva e Ufficio Centrale Tesseramento).

4.13. **Atleti sotto i 12 anni**

Come detto più sopra, per gli atleti minori di 12 anni, non esiste vincolo sportivo. Essi possono cambiare società liberamente

5. ARBITRI DI SOCIETÀ

- 5.1. L'arbitro di società **deve essere tesserato al CSI** ed aver **compiuto i 18 anni** pena l'inammissibilità e l'applicazione dei conseguenti provvedimenti disciplinari a carico del dirigente e/o della società sportiva. **Per la direzione degli incontri nelle categorie Under 15 e precedenti è sufficiente che l'Arbitro di Società abbia compiuto 16 anni.**
- 5.2. Ai fini del presente regolamento sono da ritenersi "Arbitri di Società" anche tutti tesserati maggiorenni, non qualificati, che svolgono il ruolo di direttore di gara in mancanza dell'arbitro di comitato (articolo 58).
- 5.3. **L'arbitro di società non può svolgere contemporaneamente anche il ruolo di allenatore o dirigente.**
- 5.4. **L'arbitro di società designato dalla squadra di casa**, nel caso di incontri che non prevedono la direzione da parte di un arbitro del comitato, **non può essere rifiutato dalla squadra avversaria** che può comunque esprimere le proprie osservazioni nelle modalità previste dal regolamento (osservazioni scritte, reclamo ec...). Negli incontri in cui è prevista la direzione da parte di un arbitro del comitato e questi non sia disponibile o non si presenti, l'incarico alla direzione dell'incontro è disciplinato dall'articolo 58.
- 5.5. **Il verbale, il rapporto di gara e le distinte dei giocatori devono essere trasmessi digitalmente alla segreteria del Comitato entro le ore 18 del lunedì successivo alla gara ed i documenti originali devono essere consegnati entro 15 giorni dalla disputa dell'incontro.**
- 5.6. La qualifica ufficiale di Arbitro di Società viene riconosciuta al raggiungimento delle 6 ore di formazione di cui 4 relative ad argomentazioni tecniche e 2 inerenti alle tematiche associative e l'abilitazione verrà confermata con una prova pratica sul campo. Alcune lezioni potranno essere partecipate anche da remoto (on-line) o seguite in differita tramite la piattaforma CSI Accademy.
- 5.7. La qualifica ha validità biennale, ovvero scade dopo due anni dalla data di ottenimento o rinnovo. Entro tale data l'arbitro deve partecipare ad almeno 4 ore di aggiornamento, di cui almeno 2 inerenti alle tematiche associative, per conservare/prorogare la qualifica.
- 5.8. Il mancato rinnovo della qualifica comporta la sospensione della stessa che potrà essere riattivata entro cinque anni dalla data di scadenza partecipando agli incontri formativi descritti al punto 8.2.
- 5.9. Le richieste di iscrizione all'albo e ai corsi, per ottenere o rinnovare la qualifica, vanno formalizzate presso la segreteria del CSI indicando il **numero della tessera della stagione sportiva in corso ed il proprio recapito e-mail.**
- 5.10. Gli arbitri di società qualificati hanno diritto di indossare la **divisa ufficiale**, fornita dal comitato su richiesta dell'interessato, e di ricevere gli **strumenti necessari** a svolgere il ruolo: fischietto, taccuino, cartellini e rapporti di gara.

6. REFERTISTI PALLAVOLO

- 6.1. Il refertista deve essere tesserato e qualificato dai corsi CSI pena l'inammissibilità e l'applicazione dei conseguenti provvedimenti disciplinari a carico del dirigente e/o della società sportiva.
- 6.2. La qualifica viene riconosciuta dalla data di partecipazione all'incontro formativo e dal superamento del relativo test pratico anche erogati/certificati da un refertista già qualificato. In questo caso il candidato deve presentare alla segreteria del comitato un'autodichiarazione sottoscritta anche dal refertista formatore.
- 6.3. La qualifica attribuita dalla FIPAV viene ritenuta valida compatibilmente con le regole adottate dal CSI e va certificata alla segreteria del comitato con un'autodichiarazione sottoscritta dal refertista e dal presidente della società affiliata al CSI.
- 6.4. La qualifica ha validità illimitata e viene revocata in caso di doppio richiamo/diffida espressa dalla competente commissione tecnica o in caso di mancata partecipazione all'eventuale incontro formativo obbligatorio di aggiornamento.
- 6.5. La revoca della qualifica comporta l'immediata sospensione della stessa che potrà comunque essere riattivata partecipando all'incontro formativo descritto al punto 6.3.
- 6.6. Le richieste di iscrizione all'albo e ai corsi, per ottenere o rinnovare la qualifica, vanno formalizzate presso la segreteria del CSI indicando il **numero della tessera della stagione sportiva in corso ed il proprio recapito e-mail.**
- 6.7. **La compilazione del referto elettronico è consentita ai soli tesserati abilitati dall'apposito corso on-line disponibile sulla piattaforma "CSI Accademy".**

7. ALLENATORI E VICE ALLENATORI

- 7.1. L'allenatore ammesso al campo deve essere tesserato e qualificato dai corsi CSI pena l'inammissibilità e l'applicazione dei conseguenti provvedimenti disciplinari a carico del dirigente e/o della società sportiva.
- 7.2. L'allenatore ed il viceallenatore **devono essere indicati nella «distinta di gara» nell'apposito spazio. Non sono ammessi al ruolo altri tesserati.**
- 7.3. La qualifica di «**allenatore in formazione**» viene riconosciuta dalla **data d'iscrizione al corso** ed è **valida per due anni**. Al termine dei due anni la qualifica decade; le ore di formazione vengono comunque considerate valide per l'eventuale completamento del corso che dovrà però avvenire entro cinque anni dalla scadenza **reiscrivendosi al corso alle condizioni descritte di seguito**.
- 7.4. L'allenatore «**in formazione**» ha l'obbligo di partecipare ad almeno due incontri di formazione nei primi 12 mesi di validità della qualifica, pena la sospensione della stessa.
- 7.5. Gli allenatori «in formazione» ottengono la qualifica di «**allenatore di 1° livello**» al raggiungimento di **almeno 24 ore di formazione guidate da un docente** suddivise nelle seguenti aree: associativa (min 2 ore), medica e psico-pedagogica (min 4 ore), fisico metodologica (min 6 ore), tecnica (min 12 ore), fruibili anche tramite la piattaforma "CSI Accademy", e da **almeno 12 ore di formazione pratica** sul campo **e/o di attività di tirocinio** presso le società sportive individuate dal comitato. La qualifica di allenatore federale o laurea in scienze motorie, comprovata dalla relativa certificazione, sopperisce alla necessità della formazione di natura "tecnica" richiedendo la sola formazione associativa. La richiesta di riconoscimento va presentata tramite l'applicazione MYCSI.
- 7.6. I crediti formativi ottenuti dalla partecipazione ai corsi erogati da altri comitati CSI, compreso quello regionale, o dalla piattaforma CSI Accademy sono equiparati agli incontri formativi proposti dal comitato CSI di Valle Camonica purché regolarmente certificati dai rispettivi enti erogatori.
- 7.7. La qualifica di «**allenatore di 1° livello**» ha **validità annuale**, ovvero scade **ogni anno il 31/12**. Entro tale data l'allenatore deve partecipare ad almeno **3 ore di aggiornamento**, di cui una (1) dell'area associativa, fruibili anche tramite la piattaforma "CSI Accademy".
- 7.8. Per il riconoscimento della qualifica di «**TEC tecnico sportivo**» ed essere inserito nel **registro nazionale** degli operatori sportivi del CSI è necessario conseguire una qualifica di 1° livello e **corrispondere la quota annuale d'iscrizione** attraverso l'applicazione MYCSI.
- 7.9. Il **mancato rinnovo** della qualifica di «**allenatore di 1° livello**» comporta la **sospensione** della stessa che potrà essere **riattivata entro cinque anni** dalla data di scadenza partecipando agli incontri formativi descritti al punto 6.7 ed alle **condizioni di seguito descritte**.
- 7.10. Le richieste di iscrizione all'albo e ai corsi, per ottenere o rinnovare la qualifica, vanno formalizzate presso la segreteria del CSI indicando il **numero della tessera della stagione sportiva in corso ed il proprio recapito e-mail** e pagando la relativa quota di partecipazione ai corsi pena la nullità delle stesse, anche a fronte dell'effettiva partecipazione agli incontri formativi. La data d'iscrizione all'albo coincide con la data di protocollo della richiesta presentata in forma scritta alla segreteria del CSI.
- NORMA TRASITORIA VALIDA SOLO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027**
- 7.11. La **quota d'iscrizione** al corso è fissata in:
- 60 €** per i nuovi allenatori che intendono **ottenere** la **qualifica** di 1° livello
 - 20 €** per chi deve **rinnovare** annualmente la **qualifica** di 1° livello
 - 15 €** per chi deve **completare**, nel **secondo anno** di validità, la **formazione** per l'ottenimento della qualifica allenatore di 1° livello
 - 30 €** per chi desidera **riprendere la formazione dopo la sospensione** della qualifica
- La quota d'iscrizione da diritto di usufruire di **tutti i moduli on-line** pervisti per l'ottenimento o rinnovo dalla qualifica di allenatore di 1° livello di calcio o pallavolo, messi a disposizione della piattaforma **CSI Accademy**, e di partecipare a **tutti gli incontri** proposti dal comitato **CSI di Valle Camonica** nella corrente stagione sportiva.
- 7.12. La **quota d'iscrizione** va versata alla segreteria del CSI all'atto dell'iscrizione e viene ridotta del **50%** per gli allenatori **Under 30**.
- 7.13. Per ogni «**TEC tecnico sportivo**», ossia per ogni allenatore di 1° livello (o successivi) iscritto all'albo nazionale, l'**Associazione Sportiva** a cui il tecnico risulta tesserato riceverà un credito di **10 € sul proprio «conto a scalare»**.

8. SPOSTAMENTI GARA

REGOLE COMUNI

- 8.1. Le richieste di spostamento delle gare vanno formalizzate utilizzando **esclusivamente** l'apposita procedura on-line riservata alle squadre accessibile al seguente link: <https://squadre.centro sportivoitaliano.it>
- 8.2. Tutte le richieste di spostamento prevedono il seguente iter gestionale:
- Il dirigente della squadra richiedente formalizza la domanda compilando tutti i campi previsti dal modulo on-line
 - Il dirigente della squadra avversaria riceve per e-mail la richiesta di spostamento e l'accetta o la rifiuta
 - La commissione tecnica riceve la richiesta di spostamento, se la squadra avversaria l'ha accettata, approvandola o disapprovandola con l'invio di una notifica per e-mail ad entrambe le squadre interessate. Le richieste di spostamento accettate dalla commissione tecnica verranno immediatamente esposte anche nel portale dei campionati: <https://live.centro sportivoitaliano.it>
 - Lo stato di avanzamento della richiesta di spostamento sarà visibile accedendo all'area riservata alle squadre: <https://squadre.centro sportivoitaliano.it>
- 8.3. Gli incontri spostati su richiesta delle squadre, ordinari e urgenti, **devono essere disputati entro la fine della 2ª giornata successiva** a quella dell'incontro spostato (se non programmata si intende la penultima o l'ultima giornata della fase/campionato). La commissione tecnica può comunque **fissare una data specifica** o un termine ultimo, più ampio o restrittivo e/o perentorio, entro il quale disputare/recuperare l'incontro. **La mancata disputa dell'incontro entro i termini previsti determina la sconfitta sportiva per entrambe le squadre.**
- 8.4. Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale **non sono ammesse** richieste di spostamento delle gare fissate in calendario effettuata dalle squadre e gli spostamenti saranno **eventualmente ed esclusivamente** concessi d'ufficio dalla competente commissione tecnica.
- 8.5. Le richieste spostamento **non sono soggette al pagamento di una quota** da parte della società richiedente se:
- la richiesta viene effettuata **prima dell'ufficializzazione del calendario** provvisorio o entro la data comunicata
 - lo spostamento è determinato da una **motivazione** tra quelle **previste** dal presente regolamento
 - lo spostamento riguarda **solo l'orario di svolgimento e non la data**
 - riguardano un incontro per il quale è prevista la direzione da parte di un arbitro di società, ossia dei Campionati di Calcio Under 8, Calcio Under 10, Minivolley Under 8, Minivolley Under 10, Minivolley Under 11, Pallavolo Under 12 e Pallavolo Under 13;
 - riguarda un incontro rinviato per mancanza dell'arbitro di comitato senza nostro preavviso

Per gli spostamenti delle gare che non rientrano nei casi sopra citati, la **società richiedente è tenuta al pagamento della quota di 50 €** che verrà detratta automaticamente **dal «conto a scalare»** della società sportiva.

CALENDARIO PROVVISORIO

- 8.6. Le richieste di spostamento delle gare casalinghe pubblicate nel **calendario provvisorio**, **presentate formalmente e gestite come descritto nei punti precedenti**, verranno eventualmente recepite senza alcun addebito o classificazione delle stesse nelle tipologie di spostamento di seguito descritte.

SPOSTAMENTI GARA D'UFFICIO

- 8.7. La commissione tecnica si riserva la possibilità di spostare le gare in calendario previa comunicazione ad entrambe le squadre.

SPOSTAMENTI GARA STRAORDINARI

- 8.8. Si definiscono "straordinari" gli spostamenti degli incontri disposti dalla commissione tecnica in seguito a particolari situazioni imprevedibili che determinano il rinvio/anticipo di più incontri contemporaneamente.
- 8.9. Le modalità, il giorno e l'orario di recupero di questi incontri verranno pubblicata nel comunicato ufficiale.

SPOSTAMENTI GARA ORDINARI

- 8.10. Si definisce «ordinaria» la richiesta di spostamento della gara presentata formalmente **almeno 7 giorni prima della data di disputa dell'incontro.**
- 8.11. Qualora sussistano le seguenti **motivazioni (documentate)**, la squadra avversaria **non può rifiutare la richiesta** di spostamento dell'incontro, ma ha la priorità nella definizione del giorno ed orario del recupero che in caso di disaccordo verrà fissato dalla competente commissione tecnica:
- Indisponibilità della struttura sportiva (es. ristrutturazioni, concomitanza con altre manifestazioni, disposizioni delle autorità competenti). Allegata alla richiesta va presentata la dichiarazione del gestore della struttura.
 - Concomitanza con la celebrazione di sacramenti (es. cresime, prime comunioni, matrimonio) ricevuti direttamente dai giocatori e/o dirigenti accompagnatori o di funzioni religiose di particolare rilevanza per la comunità. Allegata alla richiesta va presentata la dichiarazione dell'autorità religiosa competente.
 - Incontro di formazione religiosa (catechismo). Allegata alla richiesta va presentata la dichiarazione dell'autorità religiosa competente.
 - Giorno e/o l'orario della gara programmato in **fascia rossa.**
- 8.12. **Se non sussistono le motivazioni** descritte al punto precedente la richiesta di spostamento è **ammissibile solo previo consenso formale della squadra avversaria** e se recepita dalla competente commissione tecnica sarà soggetta al **pagamento della quota prevista.**

SPOSTAMENTI GARA URGENTI

- 8.13. Si definisce «urgente» la richiesta di spostamento della gara presentata quando **mancano meno di 7 giorni dalla disputa dell'incontro.** La richiesta deve essere **sempre formalizzata compilando il modulo on-line come descritto al punto 8.2 e 8.3.**
- 8.14. Gli spostamenti **urgenti** sono sempre ammissibili se determinati dalle seguenti **MOTIVAZIONI**:
- Imprevista indisponibilità della struttura da documentare (es. danni strutturali, disposizioni delle autorità competenti). Allegata alla richiesta va presentata la dichiarazione del gestore della struttura. Gli specifici regolamenti tecnici di disciplina possono eventualmente definire le motivazioni riconosciute quali "indisponibilità della struttura".
 - Evidente impraticabilità della struttura dovuta ad agenti atmosferici non risolvibili in tempo utile alla disputa dell'incontro.
 - Morte di un parente di 1° grado di uno dei componenti della squadra (giocatori, dirigenti accompagnatori o allenatori) o del consiglio direttivo della società/associazione sportiva
- Se l'incontro prevede la direzione da parte di un **arbitro del comitato**, lo spostamento deve essere **comunque approvato** verbalmente/telefonicamente da parte del **designatore arbitrale** e **comunicato alla squadra avversaria**, entrambe le comunicazioni sono da effettuarsi in tempo utile e comunque prima della data/ora prevista della disputa dell'incontro.
- Se l'incontro prevede la direzione da parte di un **arbitro di società**, lo spostamento deve essere **comunque comunicato alla squadra avversaria** in tempo utile e comunque prima della data/ora prevista della disputa dell'incontro.
- 8.15. Gli spostamenti **urgenti** richiesti in **ASSENZA DELLE MOTIVAZIONI** di cui al comma precedente, devono essere:
- Preventivamente **CONCORDATI** tra i presidenti delle società interessate
 - **COMUNICATI AL DESIGNATORE ARBITRALE almeno 24 ore prima** della disputa della gara se l'incontro prevede la direzione da parte di un arbitro del comitato.
 - **Formalmente comunicati al CSI come descritto al punto 8.2 e 8.3.**
 - Soggetti al **pagamento della quota prevista**

9. VARIE

- 9.1. Il “tempo d'attesa” per le discipline ove previsto è stabilito nella misura di 15 minuti.
- 9.2. L'indisponibilità di un arbitro di comitato per la direzione dell'incontro verrà comunicata dal designatore arbitrale o dalla segreteria del CSI ad entrambe le squadre. L'incontro va disputato come da programma con le modalità di direzione descritte nel successivo articolo al punto 1 o in alternativa può essere spostato con l'accordo consensuale delle squadre e nel rispetto delle norme previste per tali spostamenti (modalità, costi, limitazioni ecc.).
- 9.3. Se allo scadere del “tempo d'attesa” non sarà stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue:
- In ottemperanza all'articolo 58 delle Norme per l'attività sportiva le due squadre si accordano per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia tesserata CSI, alla squadra prima nominata (in casa) spetta l'obbligo di **trasmettere digitalmente** alla segreteria del comitato, **entro le ore 18 del lunedì successivo**, il risultato ed i documenti ufficiali della gara. **Inoltre, la squadra di casa ha l'obbligo di consegnare i documenti originali alla segreteria del comitato entro 15 giorni dalla data di disputa dell'incontro.**
 - per le sole gare ad eliminazione diretta in cui non ricorre l'obbligo dell'accordo di cui al punto precedente, la gara verrà rinviata e la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente.
- 9.4. Il tesserato e/o arbitro di società impegnato nella direzione dell'incontro non può svolgere il ruolo di dirigente e/o allenatore della squadra.
- 9.5. La partecipazione all'attività sportiva è consentita alle Società in regola con il versamento delle quote dovute, stabilite e rese note dai Comitati locali CSI. È possibile pretendere il pagamento di more pendenti, se preventivamente richieste alla società debitrice almeno una settimana prima dell'incontro fissato. L'arbitro designato avrà il compito o di riscuotere la somma dovuta o di verificare l'avvenuto versamento tramite esibizione di regolare ricevuta o di dichiarare non giocabile l'incontro e di farne menzione sul rapporto
- 9.6. **Nelle fasi finali d'una manifestazione locale**, in deroga a quanto previsto dal art. 111, l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I termini sono così fissati:
- preannuncio di reclamo (obbligatorio) solo direttamente all'arbitro al termine dell'incontro;
 - invio del reclamo entro 1 giorno dallo svolgimento della gara;
 - invio delle ulteriori impugnazioni entro il giorno successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

10. CAMPIONATI NAZIONALI A SQUADRE

- 10.1. I campionati locali organizzati dal CSI Valle Camonica che prevedono una prosecuzione a livello regionale o nazionale sono denominati con l'aggiunta di “Campionato Regionale” o “Campionato Nazionale”.
- 10.2. Le deroghe regolamentari adottate/concesse nella fase locale non valgono nelle fasi regionali e nazionali (es. giocatori “fuori quota”, numero minimo di giocatori, “fuori gioco” nel calcio a 7).
- 10.3. I campionati “Regionali” o “Nazionali” prevedono la partecipazione obbligatoria alla fase regionale delle **prime due squadre classificate nella fase locale di qualificazione**, ossia prima dell'inizio degli incontri ad eliminazione diretta, **individuare tra le squadre aderenti**. Nel caso in cui il campionato/torneo non preveda una fase finale ad eliminazione diretta, le squadre aventi diritto saranno determinate in funzione della media punti a partita calcolata **dopo l'ultima giornata del mese di aprile**. Se la fase regionale prevede la partecipazione di una sola squadra del comitato territoriale della Valle Camonica, questa verrà determinata con lo stesso criterio descritto in precedenza.
- 10.4. I presidenti delle società sportive **devono comunicare formalmente** alla segreteria del comitato CSI di Vallecmonica, **entro il 24/01/2027**, la disponibilità delle proprie squadre a partecipare alla fase regionale dei campionati nazionali. L'elenco delle squadre aderenti verrà pubblicato sul comunicato del 27/01/2027 e **ufficializzato nel comunicato del 03/02/2027** data oltre la quale non sarà possibile aggiungere ulteriori squadre.
- 10.5. Sono escluse d'ufficio le squadre prive dei requisiti minimi per la partecipazione previsti dai regolamenti regionali/nazionali (es. numero minimo di giocatori).
- 10.6. Le squadre aventi diritto, individuate tra le aderenti, che rinunciano alla partecipazione verranno sanzionate con l'ammenda di **100 €** da versare al Comitato CSI di Vallecmonica oltre all'ammenda da versare al CSI Lombardia come da regolamento.

11. ATTIVITÀ INDIVIDUALE ED ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE

- 11.1. Le norme specifiche della Coppa Camunia di Atletica, dei Campionati di Bigliardino, Bocce e Tennistavolo sono integrate da appositi regolamenti pubblicati a parte.

12. COMUNICATO UFFICIALE

- 12.1. Il giorno di pubblicazione ordinario del Comunicato ufficiale e della relativa decorrenza è il **MERCOLEDÌ alle ore 12.00**, fatte salve situazioni particolari legate a fatti imprevisti o festività concomitanti per cui potrebbe slittare dandone precisa comunicazione. Per motivi di convenienza il comunicato potrà essere esposto o comunicato anche prima del momento fissato nel comma precedente ma la sua decorrenza resterà comunque immutata.
- 12.2. Per favorire la conoscenza del Comunicato Ufficiale, esso è messo a disposizione di tutte le Società interessate, concordandone le modalità all'inizio dell'anno, mediante una delle seguenti forme:
- distribuzione del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato;
 - invio per posta a chi ne faccia esplicita richiesta e dietro pagamento delle spese corrispondenti;
 - invio per fax a chi ne faccia esplicita richiesta e dietro pagamento delle spese corrispondenti;
 - invio tramite posta elettronica presso indirizzi accreditati all'iscrizione;
 - pubblicato sul sito internet www.csivallecamonica.it.

13. PREMIO FAIRPLAY

13.1. Il "Premio Fairplay", organizzato in collaborazione con il Panathlon Club Vallecamonica, viene assegnato al termine di ogni campionato/torneo alla squadra più corretta ossia a quella che nel corso dell'intera manifestazione ha ottenuto il minor numero di punti disciplinari a suo carico. A parità di punteggio il premio verrà assegnato alla squadra con la miglior media punti a partita ed in caso di ulteriore parità il premio verrà assegnato "ex-aequo". Per compilare la classifica "Premio Fairplay" vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subita i punti previsti al successivo punto 11.2.

13.2. Tabella delle sanzioni/provvedimenti disciplinari e relativi punteggi assegnati alle squadre per la compilazione della classifica "Fair Play":

Sanzione comminate alla Squadra e/o alla Società Sportiva	Punti
Ammonizione, Diffida o Richiamo	1
Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse	7 ogni gara
Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare	50
Squalifica del campo per una o più gare	7 ogni giornata
Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare	50
Perdita della gara per rinuncia preventiva	6
Perdita della gara per motivi disciplinari	20
Perdita della gara per mancata presentazione in campo o rinuncia non preannunciata	15
Retrocessione all'ultimo posto in classifica	50
Ammenda (non si applica in caso di mancata presentazione in campo)	1,5 ogni 10 euro
Ammenda massima prevista	50
Mancato rispetto delle formalità <i>Modulo d'iscrizione non compilato correttamente, compilazione errata o consegna referti oltre i termini stabiliti, modalità di spostamento gara irregolari ecc.</i>	2
Mancata accoglienza degli avversari o dell'arbitro / Strutture/attrezzature non adeguate	2
Mancanza di persona obbligatoria	2
Divisa di gioco non regolamentare	1
Giocatore schierato in categoria non corretta, squalificato, non tesserato o non ammissibile	20
Dirigente schierato squalificato, non tesserato o non ammissibile	20
Refertista non qualificato	2
Allenatore non qualificato o non "in formazione"	2
Mancato rispetto delle norme che prevedono partecipazione alle gare di tutti gli atleti	10
Comportamento non educato e rispettoso in campo e sugli spalti	10
Provvedimenti disciplinari nei confronti di dirigenti, tecnici, giocatori ed altri tesserati	Punti
Fallo antisportivo - Fallo tecnico	0,3
Ammonizione	0,5
Espulsione temporanea o per somma di ammonizioni	1,0
Espulsione diretta	1,5
Squalifica per 1 o più giornate di gare 1,2 per ogni giornata <i>Ai fini dell'attribuzione dei punti per le Classifiche "Disciplina" e "Fair Play" vengono conteggiate anche le squalifiche comminate con sospensione condizionale</i>	2,0 ogni giornata
Squalifica a tempo ovvero un punto per periodi di 6 giorni anche se trattasi di periodi parziali	10 ogni 30 giorni
Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva (4 anni per coloro che abbiano compiuto 18 anni e 2 anni per gli altri)	50

TABELLA DISCIPLINARE

Al fine di rendere più chiara ed immediata l'amministrazione della giustizia sportiva è stata rivista la «tabella disciplinare» dettagliando maggiormente le possibili «casistiche», graduando i provvedimenti in funzione della recidività (elenco puntato in ordine di recidiva) e differenziando le pene e sanzioni per le categorie giovanili.

AUTOMATISMO DELLE SANZIONI

TESSERATI ESPULSI DAL CAMPO

L'espulsione dal campo di un giocatore (da intendersi in qualunque modalità avvenga, e pertanto, o per tramite di espulsione diretta o per somma di ammonizioni nel corso della stessa gara) comporta l'automatica squalifica almeno per una giornata, da scontarsi in quella immediatamente successiva in cui il giocatore è stato espulso, fatto salvo per quanto previsto in merito alla concessione della sospensione condizionale. Si precisa comunque che un giocatore espulso durante turni di finale deve scontare i turni di squalifica nelle fasi finali e successivamente, in caso di conguaglio, nelle manifestazioni a seguire. La stessa normativa si applica per i dirigenti espulsi dal campo.

AMMONIZIONI

Non è viceversa considerata automatica la squalifica per cumulo di ammonizioni in gare diverse: affinché essa sia considerata effettiva, occorre la delibera del Giudice Sportivo.

Il giocatore che raggiunge la recidiva di ammonizioni avrà l'obbligo di astenersi dalla gara solo dopo che siano trascorse 24 ore dall'affissione all'albo del relativo provvedimento con il quale il Giudice ratifica la squalifica. In mancanza di affissione all'albo del provvedimento il giocatore non può mai ritenersi squalificato, indipendentemente dal computo privato delle Società che è ritenuto elemento non rilevante nel calcolo delle recidive di ammonizioni. Non è mai consentito ad una Società anticipare le squalifiche di un giocatore oggetto di recidiva per ammonizioni.

SPORT	PROVVEDIMENTO SUL CAMPO	PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE
CALCIO	Cartellino giallo	• 1 Ammonizione • Dopo 4 ammonizioni Squalifica di 1 giornata¹ ed ammenda di 10€ ad esclusione delle categorie giovanili "protette" dall'articolo 84 "sospensione condizionale". • Dopo 3 ammonizioni Squalifica di 1 giornata¹ ed ammenda di 15 € • Dopo 2 ammonizioni Squalifica di 1 giornata¹ ed ammenda di 20 € • Dopo ogni successiva ammonizione Squalifica di 1 giornata¹ ed ammenda di 25 €
	Cartellino azzurro	• Equivale a due ammonizioni • Recidive come sopra
	Espulsione per somma di ammonizioni	• Squalifica di almeno una giornata¹
	Espulsione diretta	• Squalifica di almeno una giornata¹
PALLAVOLO	Avvertimento	Nessuno
	Penalizzazione	Nessuno
	Espulsione	• 1 Ammonizione • Dopo 2 ammonizioni Squalifica di 1 giornata¹ ed ammenda di 10€ ad esclusione delle categorie giovanili "protette" dall'articolo 84 "sospensione condizionale". • Dopo ogni successiva ammonizione Squalifica di 1 giornata¹ ed ammenda di 20 €
	Squalifica	• Squalifica di almeno una giornata¹

¹ Le squalifiche ottenute in questo modo devono essere scontate sempre nella prima gara successiva a quella oggetto di provvedimento, ancorché la stessa si disputi prima della pubblicazione del comunicato ufficiale in cui si omologano le gare.

N	TABELLA DISCIPLINARE	Categorie ADULTI Open, Amatori e Under 20	Categorie GIOVANILI Under 18 e precedenti
A	MANCATA PARTECIPAZIONE, RINUNCIA O RITIRO DALLE GARE		
1	Ritiro della squadra prima dell'inizio della manifestazione, a calendari non ancora predisposti	• Nessun provvedimento	• Nessun provvedimento
2	Ritiro della squadra prima dell'inizio della manifestazione con i calendari già predisposti o pubblicati	• Ammenda 100€	• Ammenda 50€
3	Ritiro della squadra a manifestazione già iniziata	• Ammenda 150€	• Ammenda 100€
4	Ritiro della squadra dalle fasi finali	• Ammenda 150€ ¹	• Ammenda 100€ ¹
5	Rinuncia a disputare la gara con preavviso e comunicazione scritta entro il giorno precedente alla data dell'incontro	• Ammenda 10€ ¹ • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 5€ ¹ • Ogni recidiva +5€
6	Rinuncia a disputare la gara senza preavviso	• Ammenda 40€ ² • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 20€ ² • Ogni recidiva +10€
7	Rinuncia alla disputa delle ultime due gare in calendario	• Ammenda 60€ ² • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 40€ ² • Ogni recidiva +5€
8	Mancata presentazione in gare di finali	• Ammenda fino a 200€ ² • Ogni recidiva +20€	• Ammenda fino a 100€ ² • Ogni recidiva +10€
9	Mancata presentazione a concentramenti che provoca disagi e/o danni organizzativi	• Ammenda fino a 100€ ² • Ogni recidiva +10€	• Ammenda fino a 80€ ² • Ogni recidiva +5€
10	Mancata partecipazione alle manifestazioni a cui si accede per diritto sportivo	• Ammenda 100€ ¹	• Ammenda 100€ ¹
11	Gara non disputata per mancato approntamento del terreno di gioco o per mancanza della strumentazione obbligatoria	• Ammenda 70€ ² • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 50€ ² • Ogni recidiva +5€
12	Ritiro ingiustificato della squadra dal campo	• Ammenda 50€ ² • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 40€ ² • Ogni recidiva +10€
B	SPOSTAMENTI DELLE GARE		
1	Gara disputata senza approvazione in giornata e/o orario differente da quanto previsto dal calendario	• Ammenda 10€ • Ogni recidiva +5€	• Ammenda 10€ • Ogni recidiva +5€
2	Mancato recupero della gara nei tempi previsti	• Ammenda 20€ ³ • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 10€ ³ • Ogni recidiva +5€
C	DOCUMENTI, FORMALITÀ D'ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE GARE - REGOLARITÀ DELLE STRUTTURE		
1	Mancata o irregolare indicazione del giorno di riserva per la disputa degli incontri casalinghi nel modulo d'iscrizione	• Invito alla regolarizzazione • Rifiuto dell'iscrizione	• Invito alla regolarizzazione • Rifiuto dell'iscrizione
2	Ritardato inizio della gara per qualunque causa non dipendente dalla disponibilità della struttura	• Ammonizione con diffida • Ammenda 10€ • Ogni recidiva +5€	• Ammonizione con diffida • Ammenda 5€ • Ogni recidiva +5€
3	Mancata osservazione della procedura per la riscontrata impraticabilità di campo oltre i termini ultimi consentiti per spostare l'incontro	• Ammonizione con diffida • Ammenda fino a 20€ • Ogni recidiva +5€	• Ammonizione con diffida • Ammenda fino a 20€ • Ogni recidiva +5€
4	Distinte di gara non conformi o irregolari: - mancato utilizzo della distinta online e/o irregolare compilazione digitale della stessa - scrittura e/o correzione manuale dei dati compilabili digitalmente - mancanza della firma del dirigente responsabile o del capitano - disattenzione nella compilazione dei dati relativi all'addetto DAE e/o mancanza della firma dello stesso	• Ammonizione con diffida • Ammenda 10 € • Ogni recidiva +5€	• Ammonizione con diffida • Ammenda 10 € • Ogni recidiva +5€
5	Mancanza di persona obbligatoria che non impedisce la disputa della gara	• Ammenda 20 € • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 20 € • Ogni recidiva +10€
6	Mancata assistenza al DDG	• Ammenda 50€ • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 50€ • Ogni recidiva +10€
7	Mancato rispetto della procedura di saluto ove previsto	• Ammonizione con diffida • Squalifica di 1 giornata del dirigente	• Ammonizione con diffida • Squalifica di 1 giornata del dirigente
8	Divisa non regolamentare	• Ammenda 20€ • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 10€ • Ogni recidiva +5€
9	Palloni mancanti, inadeguati o palloni non regolamentari in presenza di precisa normativa circa l'utilizzo degli stessi	• Ammonizione con diffida • Ammenda 20€ • Ogni recidiva +5€	• Ammonizione con diffida • Ammenda 10€ • Ogni recidiva +5€
10	Struttura sprovvista di DAE funzionante e/o di operatore qualificato all'utilizzo	• Ammenda di 15 € ¹ • Ogni recidiva +10€	• Ammenda di 15 € ¹ • Ogni recidiva +10€
11	Spogliatoio dell'arbitro e delle squadre non idoneo	• Ammenda a partire da 30€ • Ogni recidiva +10€	• Ammenda a partire da 30€ • Ogni recidiva +10€

D PARTECIPAZIONE E REGOLARITÀ DI ATLETI, DIRIGENTI E ALLENATORI			
1	Impiego di ufficiali di gara, refertisti, arbitri di società o assistenti inibiti o non tesserti	• Ammenda 30€ • Ogni recidiva +10€ e squalifica del dirigente fino a 2gg	• Ammenda 20€ • Ogni recidiva +10€ e squalifica del dirigente fino a 2gg
2	Presenza in campo di persone non aventi diritto	• Ammenda 30€ • Ogni recidiva +10€ e squalifica del dirigente fino a 2gg	• Ammenda 20€ • Ogni recidiva +10€ e squalifica del dirigente fino a 2gg
3	Impiego di atleti o dirigenti non ammissibili: - età e/o sesso non previsti dalla categoria della gara (salvo deroga) - atleti o dirigenti squalificati - soci non atleti nel ruolo di giocatori	• Ammenda 40€² • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 70€² • Ogni recidiva +10€
4	Discordanza tra dati anagrafici del documento di identità e della tessera CSI	• Ammonizione con diffida • Ammenda 20€ • Ogni recidiva +5€	• Ammonizione con diffida • Ammenda 5€ • Ogni recidiva +5€
5	Tesseramento non valido	• Ammenda 40€² • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 70€² • Ogni recidiva +10€
6	Tesseramenti o trasferimenti irregolari	• Ammenda 50€ • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 50€ • Ogni recidiva +10€
7	Infrazioni di tesseramento con caratteristiche dolose falsificazione documenti	• Ammenda 150€ • Ogni recidiva +10€ • Deferimento presidenza	• Ammenda 150€ • Ogni recidiva +10€ • Deferimento presidenza
8	Impiego di un allenatore non qualificato o non “in formazione”	• Ammonizione con diffida • Ogni recidiva +10€ di ammenda e squalifica del dirigente per 1 giornata	• Ammonizione con diffida • Ogni recidiva +10€ di ammenda e squalifica del dirigente per 1 giornata
9	Mancato rispetto delle norme che prevedono partecipazione alle gare di tutti gli atleti	• Perdita dell'incontro • Ogni recidiva +30€ di ammenda	• Perdita dell'incontro • Ogni recidiva +30€ di ammenda
E COMPORTAMENTO E AZIONI DA PARTE DEI TESSERATI			
1	Comportamenti di tipo razzista da parte di tesserati	• Ammenda 80€ • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 60€ • Ogni recidiva +10€
2	Comportamento antisportivo di tesserati in panchina senza possibilità certa di singola identificazione	• Ammenda 40€ • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 30€ • Ogni recidiva +10€
3	Proteste collettive di tesserati in panchina e in campo	• Ammenda 40€ • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 30€ • Ogni recidiva +10€
4	Tesserato che rilasci dichiarazioni maleducate o offensive fuori dalla gara	• Squalifica fino a 2 mesi ed ammenda fino a 30€ • Ogni recidiva +15€	• Squalifica fino a 2 mesi ed ammenda fino a 30€ • Ogni recidiva +15€
5	Gravi fatti disciplinari anche esterni alla gara	• Squalifica fino a 12 mesi ed ammenda fino a 100€ • Ogni recidiva +50€	• Squalifica fino a 12 mesi ed ammenda fino a 100€ • Ogni recidiva +50€
6	Tentativo di aggressione ad altro giocatore o dirigente	• Squalifica fino a 6 mesi ed ammenda fino a 50€ • Ogni recidiva +25€	• Squalifica fino a 6 mesi ed ammenda fino a 50€ • Ogni recidiva +25€
7	Aggressione avvenuta ad altro giocatore o dirigente senza riporto di lesioni	• Squalifica da 4 fino a 12 mesi ed ammenda fino a 100€ • Ogni recidiva +50€	• Squalifica da 4 fino a 12 mesi ed ammenda fino a 100€ • Ogni recidiva +50€
8	Aggressione avvenuta ad altro giocatore o dirigente con riporto di lesioni documentate	• Squalifica da 6 fino a 24 mesi ed ammenda fino a 150€ • Ogni recidiva +75€ e proposta di radiazione	• Squalifica da 6 fino a 24 mesi ed ammenda fino a 150€ • Ogni recidiva +75€ e proposta di radiazione
9	Danneggiamenti ad attrezzature di gioco da parte di tesserati	• Ammenda a partire da 50€ • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 40€ • Ogni recidiva +10€

F AZIONI DIRETTE VERSO IL DIRETTORE DI GARA (DdG)			
1	Intenzionale mancato saluto all'arbitro	- Squalifica per 1 giornata - Ogni recidiva +1 giornata di squalifica	- Squalifica per 1 giornata - Ogni recidiva +1 giornata di squalifica
2	Ingiurie nei confronti di un DdG	- Squalifica da 3 giornate a 6 mesi ed ammenda da 20€ a 50€ - Ogni recidiva +25€	- Squalifica da 3 giornate a 6 mesi ed ammenda da 20€ a 50€ - Ogni recidiva +25€
3	Tentativo di aggressione ad un DdG	- Squalifica da 4 fino a 12 mesi ed ammenda da 50€ a 100€ - Ogni recidiva +50€	- Squalifica da 4 fino a 12 mesi ed ammenda da 50€ a 100€ - Ogni recidiva +50€
4	Aggressione verso un DdG senza riporto di lesioni	- Squalifica da 6 mesi fino a 2 anni ed ammenda da 100€ fino al massimo consentito - Ogni recidiva +100€	- Squalifica da 6 mesi fino a 2 anni ed ammenda da 100€ fino al massimo consentito - Ogni recidiva +100€
5	Aggressione volontaria verso un DdG con riporto di lesioni documentate	- Squalifica da 2 fino a 4 anni ed ammenda da 150€ fino al massimo consentito - Ogni recidiva +150€	- Squalifica da 2 fino a 4 anni ed ammenda da 150€ fino al massimo consentito - Ogni recidiva +150€
G GARE DIRETTE DALL'ARBITRO DI SOCIETÀ			
1	Mancato accordo circa la scelta dell'arbitro di società in assenza di quello del comitato designato	- Ammenda 20€ - Ogni recidiva +10€	- Ammenda 20€ - Ogni recidiva +10€
2	Mancanza di documenti nelle gare con arbitraggio da parte di un Arbitro di Società	- Ammenda 20€ - Ogni recidiva +10€	- Ammenda 50€ - Ogni recidiva +10€
3	Falsificazione del referto da parte dell'Arbitro di Società	- Ammenda 80€ - Ogni recidiva +10€	- Ammenda 80€ - Ogni recidiva +10€
4	Comportamento doloso nell'ammissione in campo di atleti, dirigenti o persone obbligatorie non riconosciuti da parte dell'Arbitro di Società	- Ammenda 100€ - Ogni recidiva +10€	- Ammenda 100€ - Ogni recidiva +10€
5	Ritardato inoltro del rapporto gara e degli altri documenti da parte dell'Arbitro di Società	- Ammenda 20€ - Ogni recidiva +10€	- Ammenda 20€ - Ogni recidiva +10€
6	Rapporto di gara incompleto: - mancata o errata indicazione nominativo Dirigente Arbitro - mancata firma del Dirigente Arbitro - mancata o errata compilazione dei campi relativi alla durata della gara e al risultato finale - mancata o errata compilazione dell'eventuale elenco dei provvedimenti disciplinari assunti	- Ammenda 10€ - Ogni recidiva +5€	- Ammenda 10€ - Ogni recidiva +5€
H SERVIZIO D'ORDINE E COMPORTAMENTO DEI SOSTENITORI			
1	Servizio d'ordine mancante o precario che ha avuto incidenza su fatti avvenuti durante e/o al termine gara	- Ammenda 40€ - Ogni recidiva +20€ e obbligo di disputare da uno a quattro incontri a porte chiuse o squalifica del campo da una a quattro giornate	- Ammenda 30€ - Ogni recidiva +10€ e obbligo di disputare da uno a quattro incontri a porte chiuse o squalifica del campo da una a quattro giornate
2	Accensione di fumogeni e simili che abbia comportato aspetti di pericolosità per l'incolumità delle persone e/o l'interruzione della gara	- Ammenda a partire da 30€ - Ogni recidiva +15€	- Ammenda a partire da 20€ - Ogni recidiva +10€
3	Comportamento scorretto e/o protestatario e/o irrispettoso dei propri sostenitori nei confronti del DDG e/o della squadra avversaria	- Ammenda 40€ - Ogni recidiva +20€	- Ammenda 30€ - Ogni recidiva +15€
4	Comportamento offensivo e/o minaccioso di un proprio sostenitore (UNO) nei confronti del DDG e/o della squadra avversaria	- Ammenda 50€ - Ogni recidiva +25€	- Ammenda 40€ - Ogni recidiva +20€
5	Comportamento offensivo dei propri sostenitori (MOLTI) nei confronti del DDG e/o della squadra avversaria	- Ammenda 60€ - Ogni recidiva +20€ e obbligo di disputare da uno a quattro incontri a porte chiuse o squalifica del campo da una a quattro giornate	- Ammenda 50€ - Ogni recidiva +20€ e obbligo di disputare da uno a quattro incontri a porte chiuse o squalifica del campo da una a quattro giornate
6	Comportamento gravemente offensivo e/o minaccioso dei propri sostenitori nei confronti del DDG e/o della squadra avversaria	- Ammenda 80€ - Ogni recidiva +10€	- Ammenda 70€ - Ogni recidiva +10€
7	Comportamento reiteratamente scorretto e/o protestatario e/o irrispettoso dei propri sostenitori nei confronti del DDG e/o della squadra avversaria	- Ammenda 60€ - Ogni recidiva +10€	- Ammenda 50€ - Ogni recidiva +10€

8	Aggressione di sostenitori o estranei al gioco a tesserati	• Ammenda 150€ • Ogni recidiva +100€ e obbligo di disputare da uno a quattro incontri a porte chiuse o squalifica del campo da una a quattro giornate	• Ammenda 150€ • Ogni recidiva +100€ e obbligo di disputare da uno a quattro incontri a porte chiuse o squalifica del campo da una a quattro giornate
9	Comportamenti di tipo razzista da parte dei sostenitori	• Ammenda a partire da 80€ • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 50€ • Ogni recidiva +10€
10	Aspetti di pericolo e/o di rissa derivanti dal comportamento del pubblico. Provvedimento in carico ad entrambe le squadre.	• Ammenda a partire da 50€ • Ogni recidiva +50€ e obbligo di disputare da uno a quattro incontri a porte chiuse o squalifica del campo da una a quattro giornate	• Ammenda a partire da 70€ • Ogni recidiva +70€ e obbligo di disputare da uno a quattro incontri a porte chiuse o squalifica del campo da una a quattro giornate
I	ALTRE RESPONSABILITÀ DELLE SQUADRE		
1	Responsabilità oggettiva della squadra a seguito di gravi fatti accertati	• Ammenda a partire da 80€ • Ogni recidiva +40€	• Ammenda 70€ • Ogni recidiva +35€
2	Provvedimenti derivati accertate pubblicazioni lesive per il CSI sui qualsiasi portale Social Network	• Ammenda a partire da 80€ • Ogni recidiva +10€ • Deferimento presidenza	• Ammenda 70€ • Ogni recidiva +10€ • Deferimento presidenza
3	Estromissione dal torneo per motivi disciplinari	• Ammenda 40€ • Ogni recidiva +10€	• Ammenda 30€ • Ogni recidiva +10€

¹ Delibera che, oltre ai provvedimenti indicati in tabella, prevede l'omologazione della gara con risultato tecnico convenzionale sfavorevole alla squadra che ha commesso la violazione.

² Delibera che, oltre ai provvedimenti indicati in tabella, prevede l'omologazione della gara con risultato tecnico convenzionale sfavorevole alla squadra che ha commesso la violazione e l'assegnazione di 1 punto di penalizzazione a discrezione del giudice sportivo.

³ Delibera che prevede l'omologazione della gara con risultato tecnico convenzionale sfavorevole a entrambe le squadre e l'attribuzione di 1 penalità.

N.B. Nel caso in cui l'atleta squalificato sia anche dirigente, questi non potrà ricoprire tale ruolo per tutto il periodo della squalifica. Nel caso in cui il dirigente squalificato sia anche atleta questi non potrà prendere parte a gare della stessa disciplina (se a tempo) o categoria (se a giornate) per tutto il periodo della squalifica.

QUOTE E DIRITTI DI SEGRETERIA

Autentica di "Nulla Osta"	€ 10,00 per protocollazione anche multipla dei documenti
Stampa tessere	€ 1,00 a foglio
Copie documenti non riservati	€ 0,50 a foglio con un addebito mino di 1 €
Invio tessere a domicilio	Tariffa postale vigente
Invio postale della copia del comunicato ufficiale	€ 1,00 più la tariffa postale vigente
Spostamento degli incontri	Fino ad un massimo di € 20,00